

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	<b>Proposta di legge di n. 3705</b> .....	13
Missioni vevoli nella seduta del 31 luglio 2003 .....	3	(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .....	13
Progetti di legge (Annunzio; Adesione di deputati a proposte di legge; Trasmissioni dal Senato; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4, 5	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .....	13
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	6	(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	14
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	7	(Sezione 4 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	15
Atti di controllo e di indirizzo .....	7	<b>Disegno di legge di conversione (approvato dalla Camera e modificato dal Senato) n. 4102-B</b> .....	17
<i>ERRATA CORRIGE</i> .....	7	(Sezione 1 – Proposta emendativa dichiarata inammissibile) .....	17
<b>Proposta di legge S. 2124 (approvata dal Senato) n. 4103 ed abbinata proposta di legge n. 3791</b> .....	8	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .....	18
(Sezione 1 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	8	(Sezione 3 – Articolo unico; articoli del decreto-legge) .....	19, 20
(Sezione 2 – Articolo 2) .....	12	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dalla Camera) .....	22
		(Sezione 5 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	25
		(Sezione 6 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	33

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 7 – Proposte emendative riferite all'articolo unico del disegno di legge) ....	42	(Sezione 2 – Mozioni) .....	61
(Sezione 8 – Ordini del giorno) .....	43	<b>Proposta di legge n. 3227</b> .....	65
<b>Proposta di inchiesta parlamentare (Doc. XXII, n. 13-A)</b> .....	49	(Sezione 1 – Parere della V Commissione) ....	65
(Sezione 1 – Parere della I Commissione) .....	49	(Sezione 2 – Articolo 1) .....	65
(Sezione 2 – Articolo 1) .....	49	(Sezione 3 – Articolo 2) .....	65
(Sezione 3 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	49, 50	(Sezione 4 – Articolo 3) .....	66
(Sezione 4 – Articolo 3) .....	50	(Sezione 5 – Articolo 4) .....	66
(Sezione 5 – Articolo 4) .....	50	(Sezione 6 – Articolo 5) .....	66
(Sezione 6 – Articolo 5) .....	50	(Sezione 7 – Articolo 6) .....	67
(Sezione 7 – Articolo 6) .....	51	(Sezione 8 – Articolo 7) .....	68
(Sezione 8 – Articolo 7) .....	51	<b>Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007 (Doc. LVII, n. 3)</b> .....	69
<b>Discussione delle risoluzioni Pistone ed altri n. 7-00261, Cennamo ed altri n. 7-00277, Benvenuto ed altri n. 7-00278, Giordano ed altri n. 7-00280, Fiori ed altri n. 7-00289 (rimesse all'Assemblea ai sensi dell'articolo 117, comma 3, del regolamento) e delle mozioni Scherini ed altri n. 1-00255 e Degenaro ed altri n. 1-00256 sulle procedure di dismissione del patrimonio immobiliare pubblico)</b> .....	52	(Sezione 1 – Risoluzioni) .....	69
(Sezione 1 – Risoluzioni) .....	52	<b>Interpellanze urgenti</b> .....	85
		(Sezione 1 – Normativa in materia di trasformazione e fusione di enti pubblici e di organismi vigilati dallo Stato) .....	85
		(Sezione 2 – Adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della « convenzione sui diritti dell'uomo e le biomedicine » e del relativo protocollo addizionale) .....	86

## COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli  
nella seduta del 31 luglio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Brugger, Buttiglione, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tassone, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cicu, Contento, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, La Malfa, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Possa, Prestigiacomo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tassone, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 30 luglio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

OLIVIERI e MARCORA: « Modifiche all'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio » (4234);

PERROTTA ed altri: « Istituzione del Museo della moda di Positano » (4235);

PERROTTA ed altri: « Modifiche alla legge 2 gennaio 1958, n. 13, recante norme per la concessione di ricompense al valor civile » (4236);

BOATO ed altri: « Norme di attuazione dell'articolo 87 della Costituzione, in materia di concessione della grazia » (4237);

MANTINI: « Modifiche alla disciplina relativa alle società cooperative » (4238);

MONDELLO: « Concessione di contributi per la realizzazione di opere di viabilità nei comuni di Lavagna e Chiavari » (4239);

MONDELLO: « Concessione di contributi per la realizzazione di interventi a tutela e salvaguardia delle zone costiere del Tigullio » (4240);

PINZA ed altri: « Interventi di emergenza per la sopravvivenza delle popolazioni dell'Etiopia e dell'Eritrea » (4241);

BURANI PROCACCINI ed altri: « Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza » (4242);

PATRIA e GALVAGNO: « Istituzione di un assegno straordinario vitalizio in favore di cittadini che abbiano ricoperto la carica di sindaco e che versino in stato di particolare necessità » (4243);

STUCCHI: « Benefici previdenziali in favore di coloro che assistono portatori di *handicap* » (4244);

MASSIDDA: « Disposizioni per l'inserimento nella carriera prefettizia di talune categorie di personale dell'Amministrazione civile dell'interno » (4245);

KESSLER ed altri: « Norme di recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri » (4246);

FONTANINI ed altri: « Modifiche all'articolo 72 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e all'articolo 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di voto disgiunto nelle elezioni del sindaco di comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti e nelle elezioni dei consigli delle regioni a statuto ordinario » (4247).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Annuncio di disegni di legge.**

In data 30 luglio 2003 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

*dal ministro degli affari esteri:*

« Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù, fatto a Roma il 24 novembre 1994, e del relativo Protocollo modificativo dell'articolo 6, fatto a Lima il 20 ottobre 1999 » (4232);

*dal ministro della difesa:*

« Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volon-

tari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore » (4233).

Saranno stampati e distribuiti.

#### **Adesione di deputati a proposte di legge.**

La proposta di legge PERROTTA ed altri: « Interpretazione autentica dell'articolo 5 del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in materia di personale docente non universitario degli ex Istituti superiori di educazione fisica » (2014) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Villari.

La proposta di legge GAZZARA: « Istituzione del ruolo ad esaurimento dei professori universitari incaricati » (3626) è stata successivamente sottoscritta dal deputato de Ghislanzoni Cardoli.

La proposta di legge SODA ed altri: « Istituzione del "Giorno della Costituzione" in memoria dell'approvazione della Costituzione della Repubblica » (3946) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Adduce, Annunziata, Bellini, Benvenuto, Giovanni Bianchi, Enzo Bianco, Bielli, Bogi, Bolognesi, Bonito, Borrelli, Bova, Buffo, Burlando, Calzolaio, Capitelli, Carbonella, Carboni, Cazzaro, Cennamo, Cento, Chianale, Chiaromonte, Cima, Armando Cossutta, Maura Cossutta, Crisci, Crucianelli, Cusumano, Alberta De Simone, Di Serio D'Antona, Diana, Duca, Fanfani, Giacco, Alfonso Gianni, Giulietti, Grandi, Grillini, Leoni, Lettieri, Lion, Loiero, Lusetti, Raffaella Mariani, Mariotti, Martella, Maurandi, Mazzarello, Motta, Oliverio, Ottone, Panattoni, Luigi Pepe, Pinotti, Pistone, Potenza, Realacci, Rocchi, Rossiello, Rotundo, Ruggieri, Russo Spena, Ruzzante, Sasso, Siniscalchi, Squeglia, Tanoni, Tidei, Tocci, Tolotti, Trupia, Valpiana, Vigni e Zanotti.

La proposta di legge MORETTI e GIANFRANCO CONTE: « Disposizioni per la gestione delle crisi e delle emergenze idriche » (3966) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Buontempo, Mazzuca, Sandi e Villani Miglietta.

La proposta di legge FOLENA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del conflitto in Iraq nell'anno 2003 e sulle eventuali responsabilità del Governo italiano » (4054) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Annunziata, Battaglia, Bellini, Giovanni Bianchi, Bielli, Bindi, Calzolaio, Carboni, Carli, Carra, Cennamo, Chiti, Ciante, Cima, Di Gioia, Di Serio D'Antona, Diana, Fioroni, Gasperoni, Giacco, Alfonso Gianni, Leoni, Lettieri, Tonino Loddo, Lumia, Mantini, Pinotti, Pisa, Piscitello, Pistone, Rocchi, Squeglia, Tanoni, Trupia, Vendola, Widmann e Zanotti.

La proposta di legge MURATORI: « Disposizioni per la realizzazione di strutture per la nautica da diporto su aree private » (4067) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amato, Di Teodoro, Fallica, Moretti, Perrotta, Saro e Sgarbi.

La proposta di legge BENVENUTO: « Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di volontà sui trattamenti sanitari » (4121) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maccanico.

#### **Trasmissioni dal Senato.**

In data 30 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:

S. 697. — Senatori TOIA ed altri: « Norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia » (*approvata dal Senato*) (4231).

In data 31 luglio 2003 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

S. 396 — Senatori CALDEROLI ed altri: « Disciplina del riscontro diagnostico sulle vittime della sindrome della morte improvvisa del lattante (SIDS) e di morte inaspettata del feto » (*approvata dalla XII Commissione permanente del Senato*) (4248);

S. 1986-B. — PISAPIA ed altri; FANFANI ed altri: « Sospensione condizionata dell'esecuzione della pena detentiva nel limite massimo di due anni » (*approvata, in un testo unificato, dalla Camera, modificata dal Senato, nuovamente modificata dalla Camera e ulteriormente modificata dal Senato*) (3323-3386-D).

Saranno stampate e distribuite.

#### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

##### *III Commissione (Affari esteri):*

RICCIUTI ed altri: « Interventi per il sostegno dei cittadini di origine italiana residenti in Venezuela » (4060) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XI;*

S. 2061. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare relativo ai trasporti internazionali su strada di viaggiatori e merci e di transito, fatto ad Algeri il 24 ottobre 2000 (*approvato dal Senato*) (4218) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;*

S. 2186. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica bolivariana del Venezuela sulla promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo aggiuntivo, fatto a

Caracas il 14 febbraio 2001 » (*approvato dal Senato*) (4219) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e X;*

S. 2187. — «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica d'Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998 » (*approvato dal Senato*) (4220) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, VIII e X;*

S. 2206. — «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla promozione e la protezione reciproca degli investimenti, fatto ad Ankara il 22 marzo 1995 » (*approvato dal Senato*) (4221) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV.*

#### *V Commissione (Bilancio):*

AGOSTINI ed altri: «Disposizioni in materia di convenzioni della CONSIP Spa » (4051) *Parere delle Commissioni I, VIII, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *VI Commissione (Finanze):*

GAMBINI ed altri: «Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi » (3521) *Parere delle Commissioni I, II, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XIV.*

#### *IX Commissione (Trasporti):*

DUCA ed altri: «Disposizioni per la sicurezza della navigazione e per favorire l'uso di navi a doppio scafo e la costruzione di navi specializzate nel recupero di idrocarburi sversati in mare » (4104) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.*

#### *XII Commissione (Affari sociali):*

«Disciplina delle attività nel settore funerario » (4144) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

*Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):*

MARIO PEPE ed altri: «Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, recante l'ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'amministrazione penitenziaria » (4127) *Parere delle Commissioni I, IV, V, VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

La Corte dei conti — sezione del controllo sugli enti — con lettera in data 30 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con, cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) per l'esercizio 2001.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 182).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

#### **Trasmissione dal ministro della giustizia.**

Il ministro della giustizia, con lettera in data 30 luglio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, per i non abbienti nei procedimenti civili, relativa al secondo semestre 2002 e al primo semestre 2003 (doc. XCVI, n. 3).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

#### **Trasmissione dal viceministro dell'economia e delle finanze.**

Il viceministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 24 luglio 2003,

ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38 la relazione sull'attività svolta nel 2001 e nel 2002, dal Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (doc. IX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### *ERRATA CORRIGE*

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta del 30 luglio 2003, a pagina 4, prima colonna, al tretatreesimo e trentaquattresimo rigo, in luogo delle parole « *Parere della Commissione I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIX e XIII* », si deve leggere « *Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII e XIII* ».

Nell'*Allegato A*, al resoconto della seduta del 30 luglio 2003, a pagina 5, prima colonna, al quarto e quinto rigo, in luogo della parola « artigliena » deve leggere « artiglieria ».

**PROPOSTA DI LEGGE: S. 2124 — SENATORI GUZZANTI ED ALTRI: PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMA 3, DELLA LEGGE 7 MAGGIO 2002, N. 90, PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA CONCERNENTE IL « DOSSIER MITROKHIN » E L'ATTIVITÀ D'INTELLIGENCE ITALIANA (APPROVATA DAL SENATO (4103))**

**(A.C. 4103 — Sezione 1)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO**

**ART. 1.**

1. Il termine previsto dall'articolo 1, comma 3, della legge 7 maggio 2002, n. 90, entro il quale la Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il « dossier Mitrokhin » e l'attività d'intelligence italiana deve concludere i propri lavori, è prorogato fino alla fine della XIV legislatura.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE**

**ART. 1.**

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.*

**1. 1.** Mascia.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: per un periodo di ulteriori tre mesi.*

**1. 2.** Bielli, Bressa, Boato, Mascia, Leoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: di ulteriori sei mesi.*

**1. 6.** Bressa, Leoni, Mascia, Boato, Bielli.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: per un periodo di ulteriori nove mesi.*

**1. 7.** Bielli, Boato, Bressa, Mascia, Leoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: di dodici mesi.*

**1. 9.** Leoni, Bressa, Mascia, Boato, Bielli.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: fino al 30 ottobre 2003.*

**1. 3.** Leoni, Mascia, Bressa, Boato, Bielli.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: fino al 5 dicembre 2003.*

**1. 4.** Boato, Bielli, Mascia, Bressa, Leoni.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: fino al 31 dicembre 2003.*

**1. 5.** Mascia, Bielli, Leoni, Bressa, Boato.

*Al comma 1, sostituire le parole: fino alla fine della XIV legislatura con le parole: sino al 15 giugno 2004.*

**1. 8.** Bressa, Bielli, Mascia, Boato, Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la parola: « veridicità » è sostituita dalle seguenti: « provenienza, l'autenticità e l'affidabilità ».

**1. 019.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 7 maggio 2002, n. 90, sono aggiunte, in fine, le parole: « e sull'organizzazione di attività militari o paramilitari di vario tipo, a partire da quella denominata Gladio e da altre organizzazioni consimili ».

**1. 020.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, alinea, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la parola: « principale » è sostituita dalla seguente: « unico ».

**1. 01.** Boato, Bielli, Leoni, Mascia, Bressa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera a) è soppressa.

**\*1. 02.** Mascia, Bielli, Boato, Bressa Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera a) è soppressa.

**\*1. 021.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera b) è soppressa.

**\*\*1. 03.** Bielli, Bressa, Leoni, Mascia, Boato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera b) è soppressa.

**\*\*1. 022.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera c) è soppressa.

**\*1. 04.** Leoni, Bressa, Bielli, Mascia, Boato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera c) è soppressa.

**\*1. 023.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *d)* è soppressa.

**\*\*1. 05.** Bressa, Bielli, Mascia, Boato, Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *d)* è soppressa.

**\*\*1. 024.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *e)* è soppressa.

**\*1. 06.** Boato, Leoni, Bielli, Bressa, Mascia.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *e)* è soppressa.

**\*1. 025.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *f)* è soppressa.

**\*\*1. 07.** Mascia, Bielli, Boato, Bressa, Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *f)* è soppressa.

**\*\*1. 026.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *h)* è soppressa.

**\*1. 08.** Bielli, Mascia, Bressa, Boato, Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *h)* è soppressa.

**\*1. 027.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *h)* è sostituita dalla seguente:

« *h)* l'insieme dei finanziamenti provenienti dall'estero, direttamente ed indirettamente, per partiti politici, correnti di partiti, movimenti, associazioni, organi d'informazione e singoli uomini politici italiani, sia da parte di diversi Stati sia dall'interno dell'Italia; ».

**1. 028.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *i)* è soppressa.

**\*1. 09.** Leoni, Bressa, Mascia, Boato, Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera *i)* è soppressa.

**\*1. 029.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera l) è soppressa.

**\*\*1. 010.** Bressa, Leoni, Mascia, Bielli, Bressa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera l) è soppressa.

**\*\*1. 030.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera m) è soppressa.

**\*1. 011.** Boato, Mascia, Bielli, Leoni, Bressa.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera m) è soppressa.

**\*1. 031.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera n) è soppressa.

**\*\*1. 012.** Mascia, Leoni, Bressa, Boato, Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera n) è soppressa.

**\*\*1. 032.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera o) è soppressa.

**\*1. 013.** Bielli, Mascia, Bressa, Boato, Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera o) è soppressa.

**\*1. 033.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera p) è soppressa.

**\*\*1. 014.** Leoni, Bressa, Mascia, Boato, Bielli.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera p) è soppressa.

**\*\*1. 034.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera q) è soppressa.

**\*1. 015.** Bressa, Leoni, Mascia, Bielli, Boato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-*bis.* — 1. All'articolo 1, comma 2, della legge 7 maggio 2002, n. 90, la lettera q) è soppressa.

**\*1. 035.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procede all'elezione di un nuovo Ufficio di presidenza, del quale non possono essere membri coloro che ne hanno fatto parte sino alla proroga. »

**\*\*1. 016.** Boato, Bielli, Mascia, Bressa, Leoni.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procede all'elezione di un nuovo Ufficio di presidenza, del quale non possono essere membri coloro che ne hanno fatto parte sino alla proroga. »

**\*\*1. 036.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procede all'elezione di un nuovo Presidente. »

**\*1. 017.** Bielli, Mascia, Bressa, Leoni, Boato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. In caso di proroga del termine di durata della Commissione si procede all'elezione di un nuovo Presidente. »

**\*1. 037.** Rizzo, Sgobio.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Alla Commissione spetta inoltre il compito di indagare sull'attività delle principali reti spionistiche presenti nel nostro Paese che sono state chiamate in causa per i fatti di stragismo e terrorismo. »

**\*\*1. 018.** Bielli, Bressa, Leoni, Mascia, Boato.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. All'articolo 2 della legge 7 maggio 2002, n. 90, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Alla Commissione spetta inoltre il compito di indagare sull'attività delle principali reti spionistiche presenti nel nostro Paese che sono state chiamate in causa per i fatti di stragismo e terrorismo. »

**\*\*1. 038.** Rizzo, Sgobio.

#### (A.C. 4103 — Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**PROPOSTA DI LEGGE: BENVENUTO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (3705)**

**(A.C. 3705 - sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

**(A.C. 3705 - sezione 2)**

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

considerato che le maggiori entrate di cui all'articolo 2, ai sensi della disciplina contabile, non risultano utilizzabili per la copertura dei nuovi o maggiori oneri derivanti dall'articolo 1, in quanto già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità;

PARERE CONTRARIO

conseguentemente, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, siano soppressi gli articoli 1 e 2.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Lettieri 1.1 e 1.2 Fluvi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:*

preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, secondo cui l'innalzamento della percentuale di anticipazione dovuta dalle aziende concessionarie sulle somme riscosse, ai sensi del decreto legislativo n. 237 del 1997, nella misura indicata dall'emendamento in oggetto, non consente di provvedere all'integrale copertura degli oneri derivanti dal provvedimento;

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.1 della Commissione, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea copertura.

Esaminato l'emendamento 2.1 della Commissione (*nuova formulazione*);

tenuto conto che dagli elementi forniti dal Governo non sembra di potersi dedurre l'inesistenza di una adeguata copertura finanziaria quanto, piuttosto, l'esigenza di introdurre misure cautelative volte a far fronte alla eventualità dell'emersione di nuovi o maggiori oneri correlati agli effetti indiretti che potrebbero derivare dall'aggravio che si determina sulla gestione dei concessionari;

considerato che tali misure possono tradursi nell'inserimento di una clausola di salvaguardia.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:*

#### PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 2.1 della Commissione, nella nuova formulazione.

*Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:*

#### PARERE FAVOREVOLE

a condizione che sia approvato l'emendamento 2.1 della Commissione, nella nuova formulazione,

e con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

dopo l'articolo 2 sia inserito il seguente: Art. 2-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-*ter*, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

*Si intendono conseguentemente revocati i pareri contrari espressi dal comitato permanente per i pareri il 24 giugno 2003 e il 17 luglio 2003 per la parte riferita al testo.*

#### (A.C. 3705 – Sezione 3)

#### ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

##### ART. 1.

*(Modifica all'articolo 2 della legge n. 289 del 2002).*

1. All'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

« 10-*bis*. – Ai fini della determinazione dell'imposta da applicare al trattamento di fine rapporto, ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si assume, se più favorevole, l'aliquota determinata in base alle disposizioni del medesimo testo unico in vigore al 31 dicembre 2002 ».

2. Le disposizioni di cui al comma 10-*bis* dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai trattamenti di fine rapporto liquidati a decorrere dal 1° gennaio 2003.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 1.

*(Modifica all'articolo 2 della legge n. 289 del 2002).*

*Sopprimere gli articoli 1 e 2.*

**1. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-*bis*, del Regolamento)**

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: al trattamento fino a: articolo 17 con le seguenti: ai redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a e a-bis), ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 e del comma 1, primo periodo, dell'articolo 17-bis.

\*1. 1. Lettieri, Santagata.

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: al trattamento fino a: articolo 17 con le seguenti: ai redditi di cui all'articolo 16, comma 1, lettere a e a-bis), ai sensi del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 17 e del comma 1, primo periodo, dell'articolo 17-bis.

\* 1. 2. Fluvi, Pistone.

#### (A.C. 3705 – Sezione 4)

#### ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

##### ART. 2.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

##### ART. 2.

(Copertura finanziaria).

Sostituirlo con i seguenti:

ART. 2. (Disposizioni in materia di entrate). – 1. All'articolo 3 della legge 28

dicembre 2001, n. 448, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

« 1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, può essere eseguita con riferimento a beni risultanti dal bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre 2002.

1-bis. La rivalutazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro il 30 novembre 2003 e deve risultare nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 1 per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

1-ter. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi relative ai periodi di imposta successivi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla citata sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342 ».

2. All'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, le parole: « 33,6 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 36,9 per cento ».

3. Le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 30 settembre 2003. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla

data del 16 maggio 2004; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versarsi contestualmente. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro la predetta data del 16 maggio 2004.

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) ai soli fini fiscali, le minusvalenze non realizzate relative a partecipazioni che costituiscono immobilizzazioni finanziarie sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei nove esercizi successivi, salvo quelle imputate all'esercizio in corso alla data del 1° gennaio 2002, che sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state iscritte e nei quattro esercizi successivi; »

ART. 3. (*Copertura finanziaria*). — 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della pre-

sente legge, determinati in 520 milioni di euro per il 2003, 468 milioni di euro per il 2004, 312 milioni di euro per il 2005 e 156 milioni di euro per il 2006, si fa fronte mediante parziale utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 2.

2. 1. (*nuova formulazione*) La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 2 inserire il seguente:*

« ART. 2-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle misure della presente legge, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ».

2. 01. (*da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento*).

**(Approvato)**

**DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2003, N. 147, RECANTE PROROGA DI TERMINI E DISPOSIZIONI URGENTI ORDINAMENTALI (APPROVATO DALLA CAMERA E MODIFICATO DAL SENATO) (4102-B)**

**(A.C. 4102-B — Sezione 1)**

**PROPOSTA EMENDATIVA DICHIARATA INAMMISSIBILE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

*Sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:*

4. Ai concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e a quelli che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni le scommesse sulle competizioni svolte sotto il controllo del Coni, è consentito regolare gli importi maturati al 30 giugno 2003 a titolo di quote di prelievo, imposta unica e integrazione al minimo garantito con il versamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, del 10 per cento degli interi importi capitali maturati, al netto di eventuali somme versate per gli stessi titoli, prima del 30 giugno 2003. I residui importi sono ridotti, per tutti i concessionari, del 33,3 per cento e vengono corrisposti in venti semestralità entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 30 aprile 2004. In conseguenza della dilazione di pagamento non matureranno interessi.

5. Nei confronti dei concessionari che ritardino di oltre 30 giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolata ai sensi dei commi precedenti, saranno attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione coattiva dei crediti.

6. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste nel presente articolo.

7. È data facoltà ai concessionari come sopra identificati di recedere dalle concessioni comunicando tale intenzione ai rispettivi enti concedenti entro il 30 settembre 2003 versando gli importi maturati per quote di prelievo ed imposta unica, ridotti del 30 per cento, ed il 15 per cento delle integrazioni dei minimi garantiti, senza la corresponsione di interessi e di sanzioni, in sei rate semestrali di pari importo, di cui la prima con scadenza il 30 novembre 2003 e l'ultima con scadenza il 30 novembre 2005.

8. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse

ippiche ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste nel presente articolo.

9. Dal 10 gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse di cavalli e delle scommesse sugli esiti degli eventi sportivi il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato o diminuito, per ciascun anno, dell'aumento o della diminuzione percentuale realizzatasi su base regionale.

10. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti: « Dal 1° gennaio 2003 è disposta la riduzione dell'aliquota unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, dal 20,20 per cento al 16,80 per cento. Nell'ultimo comma dell'articolo 2 di entrambi i decreti del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1999, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1999, in materia rispettivamente di rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del CONI e di rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore dell'UNIRE, il valore percentuale « 38 per cento » è sostituito da « 33 per cento ». Gli scaglioni precisati nell'ultimo periodo dell'articolo 4 della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa approvato con decreto del Ministro delle finanze del 20 aprile 1999, a cui fa riferimento anche l'articolo 5 della conven-

zione tipo per accedere alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1998, sono sostituiti dai seguenti: a) 44 per cento fino a euro 2.000.000 di incasso lordo; b) 37 per cento da euro 2.000.001 fino a euro 4.000.000 di incasso lordo; c) 34,20 per cento da euro 4.000.001 fino a euro 8.000.000 di incasso lordo; d) 30,40 per cento oltre euro 8.000.000 di incasso lordo. È ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b, numero 1 del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'azione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003. »

8. 17. (*limitatamente al comma 10*) Ruggeri, Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

**(A.C. 4102-B – Sezione 2)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

*Sul testo del provvedimento:*

considerato che:

in base alla disciplina contabile vigente, l'utilizzo di maggiori entrate, quali sono quelle previste al comma 20 dell'articolo 8, per finalità di copertura presuppone che tali entrate siano determinabili, quanto all'entità, sulla base di parametri obiettivi, e siano sostanzialmente certe nel loro verificarsi;

l'esperienza pregressa dimostra che le previsioni sull'andamento del gettito derivante dai giochi e dalle lotterie presentano alcuni elementi di aleatorietà che discendono da fattori difficilmente deter-

minabili a priori, quali la propensione al gioco e il gradimento del pubblico per le diverse modalità di gioco;

risulta opportuno fornire, sul piano procedurale, adeguate garanzie in ordine all'effettiva acquisizione delle maggiori entrate preventivate;

al tal fine può risultare essenziale, per un verso, l'attivazione, di un costante monitoraggio dell'andamento del gettito derivante dalle lotterie di nuova istituzione, di cui deve essere periodicamente informato il Parlamento e, per altro verso, la previsione della possibilità di un intervento correttivo nel caso in cui le maggiori entrate non risultassero sufficienti a coprire gli oneri previsti ovvero qualora tali oneri si dimostrassero superiori a quanto previsto;

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti osservazioni:*

a) si valuti l'opportunità di prevedere l'attivazione di procedure idonee a verificare l'andamento del gettito derivante dalle lotterie di nuova istituzione, di cui al comma 16 dell'articolo 8, garantendo una periodica informazione al Parlamento, eventualmente attraverso una puntuale evidenza, nella relazione di cui all'articolo 7 della legge 26 marzo 1990, n. 62, delle entrate derivanti da ciascuna delle lotterie previste dal comma 14 dell'articolo 1. A tal fine, la relazione dovrebbe porre a raffronto le entrate effettivamente acquisite con quelle previste dalla relazione tecnica;

b) si valuti l'opportunità di modificare, dal punto di vista formale, la clausola di copertura finanziaria, di cui al comma 20 dell'articolo 8, indicando separatamente il maggior onere derivante dalla corresponsione di un contributo all'UNIRE, ai sensi del comma 2 e dalla riduzione dell'aliquota dell'imposta unica, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo.

*Sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:*

#### PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1-bis.2 Realacci, 8.10 Rava, 8.17 Ruggeri, 8.23 Rava, 8.21, 8.25, 8.26 e 8.28 Marcora, 8.27 Lettieri, 8.32 Nannicini e sull'articolo aggiuntivo 5-quater.01 Benvenuto, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica priva di idonea quantificazione e copertura;

#### NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

#### (A.C. 4102-B – Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

#### ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Il termine di dodici mesi, di cui all'articolo 9 della legge 1° agosto 2002, n. 166, pertinente alla delega al Governo ad adottare un decreto legislativo inteso ad agevolare il finanziamento delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, è prorogato per altri dodici mesi.

3. All'articolo 9, comma 1, alinea, della legge 1° agosto 2002, n. 166, dopo le parole: « da parte delle banche » sono inserite le seguenti: « ovvero di altri soggetti finanziatori ».

4. All'articolo 22, comma 1, della legge 3 febbraio 2003, n. 14, le parole: « entro il 13 agosto 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

5. All'articolo 42, comma 1, alinea, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, le parole: « entro sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro nove mesi ».

6. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 21 marzo 2003, n. 45.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

#### ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

##### ART. 1.

*(Sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione).*

1. La sospensione delle procedure esecutive di rilascio per finita locazione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185, è prorogata fino al 30 giugno 2004.

##### ART. 2.

*(Liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci per conto di terzi).*

1. All'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, le parole: « 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2004 ».

##### ART. 3.

*(Riqualificazione urbana della città di Palermo).*

1. Nell'articolo 1, comma 1, della legge 29 novembre 2001, n. 436, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 31 dicembre 2003 ».

##### ART. 4.

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle dispo-

sizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2004.

##### ART. 5.

*(Interventi per la ricostruzione nei comuni colpiti da eventi sismici).*

1. Il termine previsto dall'articolo 86, comma 2, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di sei mesi.

##### ART. 6.

*(Obblighi di servizio pubblico per il trasporto ferroviario).*

1. All'articolo 38, comma 3, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « e comunque non oltre il 31 dicembre 2005 ».

##### ART. 7.

*(Enti pubblici).*

1. Nell'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: « entro il 30 giugno 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137 ».

2. Alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2003, n. 136, previsto dall'articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono trasferite all'ente Registro Italiano Dighe (RID) con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane ed i comandi in atto, le funzioni del soppresso Servizio nazionale dighe.

## ART. 8.

*(Disposizioni sull'UNIRE).*

1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministero dell'economia e delle finanze procedono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## ART. 9.

*(Disposizioni per le associazioni di produttori riconosciute ai sensi della legge 20 ottobre 1978, n. 674).*

1. All'articolo 26, comma 7, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, le parole: « entro ventiquattro mesi » sono sostituite dalle seguenti: « entro trentasei mesi ».

## ART. 10.

*(Disposizioni sui consorzi agrari).*

1. Il termine di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, è prorogato di diciotto mesi.

## ART. 11.

*(Gestioni fuori bilancio).*

1. Il termine del 1° luglio 2003 previsto dall'articolo 93, comma 8, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, è differito al 31 dicembre 2003.

## ART. 12.

*(Interventi a favore delle imprese colpite da eventi calamitosi nel novembre 2002).*

1. Per le imprese che hanno subito gravi danni a seguito degli eccezionali eventi calamitosi del novembre 2002, ubicate nelle aree dichiarate in stato di emergenza con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 novembre 2002, i cui fabbricati ed immobili, sedi di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale o di ordinanza di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale, i termini stabiliti dagli articoli 2364, secondo comma, 2447, 2486, secondo comma, e 2496, primo comma, del codice civile sono differiti a dodici mesi dalla chiusura dell'esercizio scadente nel periodo compreso tra il 1° ottobre 2002 e il 30 settembre 2003.

2. I gravi danni subiti dalle imprese in conseguenza degli eventi calamitosi di cui al comma 1, od i costi e le spese relativi ai lavori di ripristino conseguenti agli eventi stessi, al netto degli eventuali contributi a fondo perduto, possono essere ammortizzati in più esercizi fino ad un massimo di dieci anni.

## ART. 13.

*(Contributi alle famiglie per attività educative).*

1. All'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: « Con decreto » sono inserite le seguenti: « di natura non regolamentare » e dopo le parole: « di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricer-

ca, » sono soppresse le seguenti: « da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ».

ART. 14.

*(Disposizioni in materia d'accesso alle professioni).*

1. La procedura per lo svolgimento delle prove di accesso alle scuole di specializzazione per le professioni legali dall'articolo 9, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 21 dicembre 1999, n. 537, già prorogata fino all'anno accademico 2002-2003 dall'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, è ulteriormente prorogata fino all'anno accademico 2003-2004.

ART. 15.

*(Difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni).*

1. Le disposizioni previste dal decreto-legge 1° luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, sono prorogate al 30 giugno 2004.

ART. 16.

*(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).*

1. In attesa del riordino delle professioni di dottore commercialista e di ragioniere e perito commerciale, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173, i Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati fino al 31 dicembre 2005.

2. È data facoltà ai Consigli locali prorogati di indire nuove elezioni alla scadenza del mandato. In ogni caso gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre 2005.

ART. 17.

*(Aliquote sui prodotti della coltivazione di idrocarburi).*

1. Il termine del 30 giugno previsto all'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, per l'anno 2003 è prorogato al 31 dicembre. Conseguentemente il termine del 15 luglio previsto all'articolo 19, comma 11, del medesimo decreto legislativo, per l'anno 2003 è prorogato al 15 gennaio 2004.

2. Ai versamenti differiti dalle disposizioni di cui al comma 1 si applicano gli interessi al saggio legale.

ART. 18.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**(A.C. 4102-B – Sezione 4)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DALLA CAMERA**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« ART. 1-bis. *(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia).* – 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: “30 settembre 2003”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2003”.

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2003, 113 milioni di euro per l'anno 2004 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al ».*

*Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:*

*« ART. 5-bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte). — 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.*

*2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del*

*bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

*ART. 5-ter. (Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.*

*2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2004 e a un milione di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.*

*3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

ART. 5-*quater*. (*Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia*) — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio 2004 ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole:* « diciotto mesi » *sono sostituite dalle seguenti:* « dodici mesi ».

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

« ART. 10-*bis*. (*Adeguamento degli scarichi esistenti*). — 1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, dopo le parole:* « 29 novembre 2002, » *sono inserite le seguenti:* « pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 288 del 9 dicembre 2002, »;

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'ap-

plicazione dell'articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17 ».

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

« ART. 12-*bis*. (*Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo*). — 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-*bis*, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-*bis* del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è differito al 31 dicembre 2005 ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole:* « per le professioni legali » *è inserita la seguente:* « prevista ».

*Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 17-*bis*. (*Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL*). — 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e,

quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17-ter. (Norma di copertura). — 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

**(A.C. 4102-B – Sezione 5)**

**MODIFICAZIONI APPORTATE  
DAL SENATO**

*Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:*

« ART. 1-bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia). — 1. Al comma 5 dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 settembre 2003", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2003, a 16 milioni di euro per l'anno 2004 e a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte

corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 2:*

*al comma 1, le parole: « 30 giugno 2004 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2004 ».*

*All'articolo 4:*

*al comma 1, le parole: « approvato con » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado ».*

*Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:*

« ART. 5-bis. (Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia nella regione Piemonte). — 1. Per i soggetti che alla data dell'11 aprile 2003 erano residenti nei territori individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 del 9 maggio 2003, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano per le spese sostenute fino al 31 marzo 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 100.000 euro per il 2004, a 300.000 euro per il 2005 e a 100.000 euro a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo

parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5-ter. (*Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte*). — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, come individuati ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3284 del 30 aprile 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2003. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e, comunque, entro il 31 luglio 2004.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 6,7 milioni di euro per l'anno 2004 e a 0,4 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 5-quater. (*Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia*) — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate, con

effetto dal 1° gennaio 2003, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, e, comunque, entro il 31 luglio 2004 ».

ART. 5-quater. (*Proroga di interventi in favore del settore agricolo*) — 1. È autorizzata la spesa di 1.830.000 euro per l'anno 2003, di 1.830.000 euro per l'anno 2004 e di 2.330.000 euro per l'anno 2005, da destinare all'"Institut Agricole Régional" della Valle d'Aosta, al fine di garantire lo sviluppo e gli investimenti previsti per la ricerca e per la sperimentazione nel settore agricolo e zootecnico.

2. All'onere derivante dal comma 1, per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*All'articolo 6:*

*dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

« 1-bis. Per l'anno 2002 l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, e in conformità

all'articolo 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato; il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla Società Trenitalia spa, alle singole scadenze, le somme spettanti»;

*la rubrica è sostituita dalla seguente:*  
« (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario) ».

*All'articolo 7:*

*al comma 2, dopo le parole:* « in vigore del » *sono inserite le seguenti:* « regolamento di cui al »;

*dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:*

« 2-bis. In conseguenza della proroga dei termini di cui all'articolo 1, comma 7-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, all'articolo 35, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventiquattro mesi".

2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a un milione di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

*L'articolo 8 è sostituito dal seguente:*

« ART. 8. — (Disposizioni sull'UNIRE).

— 1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali, avvalendosi dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ed il Ministro dell'economia e delle finanze procedono entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei riguardi, rispettivamente, dei titolari di concessione in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonché dei titolari di concessione attribuita successivamente, ai sensi del predetto regolamento, alla ricognizione delle posizioni relative a ciascun concessionario anche conseguenti a disposizioni aventi forza di legge decadute anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. Al fine di facilitare la stabilizzazione finanziaria dell'UNIRE, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere a tale ente, nell'anno 2003, un mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tale fine il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'UNIRE, a decorrere dall'anno 2003, un contributo in conto interessi e in quote costanti, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è stabilito il tasso d'interesse e fissato il contributo decennale di cui al periodo precedente.

3. Una quota fino al 4 per cento delle risorse di cui al comma 2 è destinata dall'UNIRE a piani per la salvaguardia delle razze equine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate, nonché a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale in collaborazione con università ed istituti nazionali e internazionali specializzati nel settore.

4. All'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo la lettera *d-bis*), sono aggiunte le seguenti:

*d-ter*) previsione di procedure finalizzate ad un costante monitoraggio del benessere degli animali e alla prevenzione delle pratiche del *doping*;

*d-quater*) realizzazione di un sistema organico di misure volte alla promozione della salute e del benessere del cavallo, nonché definizione di un codice che regoli il mantenimento, l'allevamento, la custodia, il commercio e la cessione dei cavalli”.

5. I concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e che non hanno tempestivamente aderito alle condizioni economiche ridefinite con il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 2002, possono farlo entro il 30 ottobre 2003 versando un importo pari al 10 per cento del debito maturato per solo capitale, a titolo di minimo garantito, aumentato, in ragione del ritardo nell'adesione, di un ulteriore importo complessivo pari a 1.000 euro. Le somme dovute per quote di prelievo non versate, relative agli anni fino al 2002, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate, in tre rate di pari importo, entro il 28 febbraio 2004, il 30 giugno 2004 e il 30 ottobre 2004. Le somme ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, al netto di sanzioni e maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso medio bancario praticato alla clientela primaria, sono versate in cinque rate annuali di pari importo, entro il 30 giugno di ogni anno; il primo versamento va effettuato entro il 15 dicembre 2003. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della con-

venzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dal presente articolo, previa verifica della loro validità da parte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Il mancato versamento delle rate nei termini previsti dal presente comma comporta l'immediata decadenza dalla concessione, l'immediato incameramento della fideiussione e la disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

6. Ai concessionari che fanno atto di adesione ai sensi del comma 5, nonché a quelli che hanno già tempestivamente aderito al decreto interdirigenziale di cui al medesimo comma 5, è consentito versare il residuo debito maturato a titolo di minimi garantiti, ridotto del 33,3 per cento, in otto rate annuali di pari importo. Le rate sono versate entro il 30 ottobre di ciascun anno, a partire dal 30 ottobre 2004. Non si effettua il rimborso di somme versate a titolo di minimi garantiti dai concessionari diversi da quelli nei confronti dei quali trova applicazione la disposizione di cui al presente comma. Nei confronti dei concessionari che ritardano di oltre trenta giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolate ai sensi del comma 5 e del presente comma, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione, anche coattiva, dei crediti, seguita dall'immediata decadenza dalla concessione, dall'incameramento della fideiussione e dalla disattivazione del collegamento dal totalizzatore nazionale.

7. Per quanto non diversamente stabilito in modo espresso dal presente articolo, restano ferme le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16. Con decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle politiche agricole e forestali, sono stabiliti le modalità di versamento delle rate di cui al comma 6 e gli adempimenti conseguenti alla decadenza dei concessionari che non provvedono ai sensi del comma 5, i quali, in ogni caso, sono tenuti al pagamento in aggiunta alle somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica, ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, e di quote di prelievo, di un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002. Fermo restando quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 6, nei confronti dei concessionari decaduti si procede all'incameramento della fideiussione.

8. La disposizione di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, trova applicazione nei riguardi dei provvedimenti che comunque determinano la cessazione dei rapporti di concessione, sulla base del decreto interdirigenziale di cui al comma 5 del presente articolo, adottati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La sospensione degli effetti dei medesimi provvedimenti è stabilita fino al 15 settembre 2003 e i termini per la loro impugnazione decorrono o riprendono a decorrere dal 16 settembre 2003. Gli effetti dei provvedimenti si estinguono nei riguardi dei concessionari che effettuano l'adesione ai sensi del comma 5.

9. Dal 1° gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli, il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato, per ciascun anno, dell'aumento percentuale realizzatosi su base regionale.

10. Il secondo periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dai seguenti: "Dal 1° gennaio 2003 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali relativamente alle scommesse ippiche, è disposta la riduzione dell'aliquota dell'imposta unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in misura necessaria per consentire un aumento medio di 4,58 punti, quanto alle scommesse sportive a totalizzatore nazionale, e di 2,60 punti, quanto alle scommesse sportive a quota fissa, nonché un aumento medio di 4,82 punti, quanto alle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale, e di 5,26 punti, quanto alle scommesse ippiche a quota fissa, della misura percentuale del corrispettivo spettante ai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse. Con lo stesso decreto è ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera *b*), numero 1), del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'adozione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003".

11. Per una più attiva partecipazione dell'UNIRE ai processi di decisione e di controllo in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli, all'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono aggiunte, dopo la lettera *d-quater*), come introdotta dal comma 4 del presente articolo, le seguenti lettere:

*"d-quinquies*) partecipazione dell'UNIRE, attraverso soggetti allo scopo indicati, nelle commissioni competenti in materia di giochi e scommesse relativi alle corse dei cavalli;

*d-sexies*) individuazione di adeguate forme di concertazione dell'UNIRE in relazione ai procedimenti riguardanti la materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli;

*d-septies*) accesso dell'UNIRE in tempo reale a tutti i dati concernenti i giochi e le scommesse relativi alle corse dei cavalli e ai rapporti con i concessionari”.

12. La composizione del Comitato generale per i giochi di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1988, n. 357, e successive modificazioni, è rideterminata con la partecipazione di un rappresentante nominato, sentita l'UNIRE, dal Ministro delle politiche agricole e forestali; le deliberazioni del Comitato relative ai giochi e alle scommesse concernenti le corse dei cavalli sono adottate con il voto favorevole del rappresentante del Ministro delle politiche agricole e forestali.

13. Sulla base dei principi dell'ordinamento comunitario, ferme le attribuzioni che, ai sensi delle disposizioni vigenti, sono di rispettiva competenza dei Ministri e dei Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, nonché dell'UNIRE, limitatamente alle concessioni in atto alla data di entrata in vigore del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come da ultimo modificato dal comma 11 del presente articolo, e fino alla data del loro nuovo affidamento, mediante procedure selettive, ai sensi del medesimo regolamento, sono attribuiti in via esclusiva all'UNIRE i compiti relativi alla gestione delle predette concessioni, ivi compresi quelli di adozione, in presenza di un interesse pubblico che lo giustifichi, con particolare riguardo all'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'adesione di cui al comma 5 del presente articolo, di ogni provvedimento amministrativo conseguente, ivi compresi quelli di natura cautelare.

14. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2005, il versamento del prelievo erariale, stabilito dal relativo regolamento di istituzione, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, può essere effettuato dal concessionario del gioco del

Bingo entro novanta giorni dalla data del ritiro delle cartelle e comunque entro il 15 dicembre di ciascun anno per il periodo relativo all'ultimo trimestre. Sull'importo costituente prelievo erariale, coperto da idonea cauzione definita ai sensi del citato regolamento, sono dovuti gli interessi nella misura del saggio legale, calcolati dal primo giorno e fino a quello dell'effettivo versamento. La cauzione prevista dal regolamento di cui al primo periodo è integrata nella misura del 3 per cento. L'inosservanza delle disposizioni di cui al secondo e terzo periodo comporta, in ogni caso, la decadenza dal beneficio e l'immediato incameramento della cauzione. Resta in ogni caso fermo il potere regolamentare di cui agli articoli 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni.

15. Sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale. L'UNIRE si avvale anche dell'AIA, attraverso le sue strutture provinciali (APA), per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

16. All'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole: “31 ottobre” sono sostituite dalle seguenti: “15 dicembre”;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Non costituiscono lotterie rientranti nell'ambito di applicazione del comma 1 quelle istituite e regolate, anche al fine di consentire la partecipazione mediante connessione telefonica o telematica, con decreto del Ministro dell'econo-

mia e delle finanze senza il collegamento con fatti e con rievocazioni storico-artistico-culturali e con avvenimenti sportivi”.

17. Il primo decreto adottato in attuazione del comma 5-*bis* dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera *b*), del presente articolo, è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

18. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di indirizzi strategici deliberati dal Comitato generale per i giochi di cui al comma 12, provvede ad individuare, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale, operatori specializzati nella gestione di reti di partecipazione a distanza, con modalità elettroniche e telematiche, anche combinate al segnale telefonico, a giochi, a scommesse, a concorsi, istituiti o da istituire, anche connessi a manifestazioni sportive organizzate dagli enti pubblici competenti, assicurando, in ogni caso, il rispetto dei principi della certezza giuridica del rapporto tra giocatore, reti di partecipazione al gioco tradizionali ed operatore selezionato ai sensi del presente comma, nonché della sicurezza e trasparenza del gioco, della tutela della buona fede degli utenti, delle rispettive responsabilità dei diversi operatori coinvolti.

19. Il Governo trasmette al Parlamento, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività svolta dall'UNIRE e sull'andamento delle attività sportive e di incremento ippico.

20. Al maggiore onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 10, pari a 12,4 milioni di euro annui, nonché dall'attuazione dei commi 5 e 6, pari a 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 1° gennaio 2003, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'indizione di nuove lotterie ad estrazione istantanea e di quelle previste dall'articolo 1, comma 5-*bis*, della legge 4 agosto 1955, n. 722, introdotto dal comma 16, lettera *b*), del presente articolo.

21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con

propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

22. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole: “diritto pubblico” sono aggiunte le seguenti: “di primo livello”;

*b*) all'articolo 6, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

“2-*bis*. Lo statuto dell'UNIRE prevede la costituzione di tre consulte tecniche (trotto, galoppo e sella) nominate dalle stesse categorie. Nelle materie indicate dal medesimo statuto, il consiglio di amministrazione acquisisce preventivamente il parere consultivo delle predette consulte.

2-*ter*. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il consiglio di amministrazione dell'UNIRE adotta il regolamento recante disposizioni relative all'elezione dei componenti delle consulte tecniche ed al loro funzionamento. Il regolamento, il quale si informa al principio secondo cui le delibere dell'UNIRE in materia di programmazione tecnica delle corse e delle manifestazioni e di piani e programmi allevatori sono emanate sentito il parere delle consulte, è sottoposto all'approvazione del Ministro delle politiche agricole e forestali”.

23. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 22 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e la partecipazione alle consulte tecniche non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese ».

*Dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:*

« ART. 8-*bis*. (*Adempimenti relativi al registro delle imprese*). 1. Per il deposito dei bilanci e degli altri atti previsti dagli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile, il termine è fissato al 31 ottobre 2003. È prorogata fino alla stessa data la facoltà prevista all'articolo 31, comma 2-*bis*, della legge 24 novembre 2000, n. 340 ».

*All'articolo 9:*

*al comma 1, le parole: « entro trentasei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « Entro trentasei mesi ».*

*Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:*

« ART. 9-bis. (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio). — 1. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, come modificato dal decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, le parole: “entro il 31 dicembre 2003” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2004” ».

*All'articolo 10:*

*al comma 1, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « dodici mesi ».*

*Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:*

« ART. 10-bis. (Adeguamento degli scarichi esistenti). — 1. I termini di cui all'articolo 62, comma 11, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, relativi agli scarichi esistenti, ancorché non autorizzati, sono differiti fino ad un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ».

*All'articolo 12:*

*al comma 1, la parola: « calamitosi » è sostituita dalla seguente: « meteorologici » e dopo le parole: « 29 novembre 2002, » sono inserite le seguenti: « pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, »;*

*dopo il comma 1 è inserito il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non rilevano agli effetti dell'applicazione dell'articolo 17 del regolamento

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, qualora comportino il differimento all'anno solare successivo dei termini di versamento previsti dal medesimo articolo 17 ».

*al comma 2 e nella rubrica la parola: « calamitosi » è sostituita dalla seguente: « meteorologici ».*

*Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:*

« ART. 12-bis. (Opere di ripristino della officiosità dei corsi d'acqua conseguenti a calamità naturali o dirette a prevenire situazioni di pericolo). — 1. Il termine di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, già prorogato, da ultimo, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogato al 31 dicembre 2005 ».

*All'articolo 14:*

*al comma 1, dopo le parole: « per le professioni legali » è inserita la seguente: « prevista » e dopo le parole: « dall'articolo 9, comma 2, del » sono inserite le seguenti: « regolamento di cui al ».*

*Dopo l'articolo 14 è inserito il seguente:*

« ART. 14-bis. (Disposizioni in materia di assunzioni di personale della Polizia di Stato). — 1. Nei limiti delle autorizzazioni ad assumere personale delle qualifiche di commissario e di direttore tecnico della Polizia di Stato, ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'Amministrazione della pubblica sicurezza può utilizzare le graduatorie di merito degli idonei dei concorsi straordinari banditi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 marzo 1997, n. 85, con decreti del Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza del 2 dicembre 2000, del 6 aprile 2001 e del 15 marzo 2002 ».

All'articolo 16:

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 2-bis. Sono considerati validi i rinnovi degli organi degli ordini professionali, le cui operazioni di voto erano già in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 173 ».

Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

« ART. 17-bis. (Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione). — 1. All'articolo 21, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "30 giugno 2003" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2003".

2. L'articolo 8, comma 10, lettera c), numero 4), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, si interpreta nel senso che l'ente locale adotta una nuova delibera di consiglio solo se è mutata la situazione di non metanizzazione della frazione.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa massima di 25.600.000 euro per l'anno 2003. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 20.600.000 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 5.000.000 di euro, l'accantonamento relativo al Ministero delle comunicazioni.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 17-ter. (Differimento di termini in materia di edilizia residenziale pubblica) —

1. La scadenza dei termini di centottanta giorni e di centoventi giorni, previsti rispettivamente dall'articolo 11, comma 2, e dall'articolo 12, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 136, già differita, da ultimo, dall'articolo 2, comma 7, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è ulteriormente differita al 31 dicembre 2003. La disposizione di cui al presente comma decorre dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il finanziamento degli interventi così attivati è comunque subordinato alle disponibilità esistenti, alla data di ratifica da parte del comune dell'accordo di programma, sullo stanziamento destinato alla realizzazione del programma di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ».

#### (A.C. 4102-B — Sezione 6)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1-bis.

(Proroga delle agevolazioni tributarie a favore degli interventi di ristrutturazione edilizia).

Al comma 2, sostituire le parole: 1,5 milioni con le seguenti: 15 milioni.

Conseguentemente, al medesimo comma:

sostituire le parole: 16 milioni con le seguenti: 110 milioni;

sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni;

sostituire le parole: parte corrente con le seguenti: conto capitale;

sostituire le parole: Ministero degli affari esteri con le seguenti: medesimo Ministero.

1-bis. 2. Realacci.

## ART. 4.

*(Norme per la sicurezza degli impianti).*

*Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.*

**4. 1.** Grandi.

## ART. 5-quater.

*(Proroga di interventi in favore del settore agricolo).*

*Dopo l'articolo 5-quater, aggiungere il seguente:*

ART. 5-quinquies. *(Proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella provincia di Brescia)* — 1. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono prorogate, con effetto dal 1° gennaio 2003, fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso dalla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002. Per gli investimenti immobiliari la proroga di cui al primo periodo riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e comunque entro il 31 luglio 2004.

**5-quater. 01.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

## ART. 6.

*(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario).*

*Al comma 1-bis, dopo le parole: 29 luglio 1991, aggiungere le seguenti: come*

*modificate dalla direttiva 2001/12/CE del 26 febbraio 2001.*

**6. 1.** Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

## ART. 7.

*(Enti pubblici).*

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**7. 1.** Pistone, Lettieri, Benvenuto, Boato, Bressa.

## ART. 8.

*(Disposizioni sull'UNIRE).*

*Sopprimere i commi da 2 a 23.*

**\*8. 8.** Benvenuto, Pistone, Lettieri, Boato, Bressa.

*Sopprimere i commi da 2 a 23.*

**\*8. 9.** Mascia, Giordano.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis.* Al fine di mettere l'UNIRE nella condizione di poter contare su un flusso finanziario regolare nell'arco dell'anno, il Ministero dell'economia e delle finanze trasferisce ad esso mensilmente una somma pari ad un dodicesimo del suo bilancio di competenza approvato per l'anno di riferimento.

**8. 10.** Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Lettieri, Grandi, Santagata, Cennamo, Pistone, Stradiotto, Boato, Bressa.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: la Cassa depositi e prestiti fino alla fine del comma con le seguenti: nel-*

l'anno 2003 l'Istituto per il credito sportivo può deliberare la concessione di un finanziamento a tale ente sotto forma di mutuo decennale di 150 milioni di euro, con oneri a parziale carico del bilancio dello Stato. A tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde all'Istituto per il credito sportivo, a decorrere dall'anno 2004, un contributo in conto interessi e in quote costanti, pari all'intero onere e comunque nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui.

**8. 12.** Nannicini, Rava, Benvenuto, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: all'UNIRE fino a: conversione del presente decreto con le seguenti: alla Cassa depositi e prestiti, a decorrere dall'anno 2004, un contributo in conto interessi e in quote costanti, pari all'intero onere e comunque nel limite massimo di 3,5 milioni di euro annui. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 agosto 2003.*

**8. 11.** Nannicini, Rava, Benvenuto, Lettieri, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'UNIRE destina una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 a programmi di miglioramento dei centri di incremento ippico, nei quali si prevede l'uso di nuove tecniche e l'impiego di personale specializzato, cui affidare il compito di divulgazione delle attività che prevedono l'utilizzo del cavallo. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'incremento al 18 per cento delle ali-

quote d'imposta relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**8. 13.** Lettieri, Rava, Benvenuto, Marcora, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'UNIRE è tenuta a destinare una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 a programmi di ricerca finalizzati alla salvaguardia del patrimonio genetico equino nazionale, in collaborazione con università ed istituti nazionali ed internazionali specializzati nel settore, nonché piani per la salvaguardia delle razze equine ed asinine minacciate di estinzione, redatti con la collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di tutela delle singole razze interessate. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'incre-

mento al 18 per cento delle aliquote d'imposta relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**8. 14.** Benvenuto, Rava, Marcora, Cennamo, Lettieri, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Rossiello, Santagata, Pinza, Boato, Bressa.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. L'UNIRE destina una quota non inferiore al 10 per cento delle risorse di cui al comma 1 a programmi di formazione e specializzazione per operatori delle varie discipline equestri, formati alla cultura del rispetto e del benessere del cavallo e dediti all'attività di ricerca e sperimentazione sui metodi didattici più idonei all'insegnamento dell'arte equestre. Agli eventuali maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, valutati in 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle risorse derivanti dall'incremento al 18 per cento delle aliquote d'imposta relative ai redditi da capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articoli 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84;

f) articolo 2 del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239;

g) articoli 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

**8. 16.** Marcora, Lettieri, Stradiotto, Pinza, Santagata, Benvenuto, Rava, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

*Sostituire i commi da 4 a 10 con i seguenti:*

4. Ai concessionari che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato a norma dell'articolo 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse dei cavalli e a quelli che gestiscono, ai sensi del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 229, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni le scommesse sulle competizioni svolte sotto il controllo del Coni, è consentito regolare gli importi maturati al 30 giugno 2003 a titolo di quote di prelievo, imposta unica e integrazione al minimo garantito con il versamento, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, del 10 per cento degli interi importi capitali maturati, al netto di eventuali somme versate per gli stessi

titoli, prima del 30 giugno 2003. I residui importi sono ridotti, per tutti i concessionari, del 33,3 per cento e vengono corrisposti in venti semestralità entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ciascun anno a partire dal 30 aprile 2004. In conseguenza della dilazione di pagamento non matureranno interessi.

5. Nei confronti dei concessionari che ritardino di oltre 30 giorni il pagamento delle somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, quote di prelievo ed imposta unica, eventualmente ricalcolata ai sensi dei commi precedenti, saranno attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione coattiva dei crediti.

6. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste nel presente articolo.

7. È data facoltà ai concessionari come sopra identificati di recedere dalle concessioni comunicando tale intenzione ai rispettivi enti concedenti entro il 30 settembre 2003 versando gli importi maturati per quote di prelievo ed imposta unica, ridotti del 30 per cento, ed il 15 per cento delle integrazioni dei minimi garantiti, senza la corresponsione di interessi e di sanzioni, in sei rate semestrali di pari importo, di cui la prima con scadenza il 30 novembre 2003 e l'ultima con scadenza il 30 novembre 2005.

8. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione appro-

vata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste nel presente articolo.

9. Dal 10 gennaio 2003 e per ciascun anno di durata delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse relative alle corse di cavalli e delle scommesse sugli esiti degli eventi sportivi il corrispettivo minimo comunque dovuto dai concessionari è pari ai prelievi dovuti all'amministrazione concedente sulle scommesse effettivamente accettate nell'anno precedente, incrementato o diminuito, per ciascun anno, dell'aumento o della diminuzione percentuale realizzatasi su base regionale.

10. Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 16 dell'articolo 22 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono sostituiti dai seguenti: « Dal 1° gennaio 2003 è disposta la riduzione dell'aliquota unica di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 2), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, dal 20,20 per cento al 16,80 per cento. Nell'ultimo comma dell'articolo 2 di entrambi i decreti del Ministro delle finanze del 15 febbraio 1999, pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 18 febbraio 1999, in materia rispettivamente di rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore del CONI e di rideterminazione delle quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sportive a favore dell'UNIRE, il valore percentuale « 38 per cento » è sostituito da « 33 per cento ». Gli scaglioni precisati nell'ultimo periodo dell'articolo 4 della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche a totalizzatore ed a quota fissa approvato con decreto del Ministro delle finanze del 20 aprile 1999, a cui fa riferimento anche l'articolo 5 della convenzione tipo per accedere alle concessioni per l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con decreto del Ministro delle finanze del 19 giugno 1998, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 145 del 24 giugno 1998, sono sostituiti dai seguenti: a) 44

per cento fino a euro 2.000.000 di incasso lordo; b) 37 per cento da euro 2.000.001 fino a euro 4.000.000 di incasso lordo; c) 34,20 per cento da euro 4.000.001 fino a euro 8.000.000 di incasso lordo; d) 30,40 per cento oltre euro 8.000.000 di incasso lordo. È ridotta al 22,5 per cento l'aliquota dell'imposta unica di cui al citato articolo 4, comma 1, lettera b, numero 1 del decreto legislativo n. 504 del 1998. Nell'azione dei provvedimenti di cui al presente comma è comunque garantito il mantenimento della percentuale media complessiva destinata al CONI e all'UNIRE, vigente al 1° gennaio 2003.»

**8. 17.** Ruggeri, Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole da: calcolati fino a: primaria con le seguenti: , anche per il periodo pregresso, calcolati al tasso legale vigente.*

**8. 1.** Sergio Rossi.

*Al comma 5, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il mancato versamento delle rate nei termini previsti comporta l'automatica ed immediata decadenza della concessione.*

**8. 18.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

*Al comma 5, quarto periodo, sostituire le parole: costituiscono garanzia con le seguenti: sono integrate per costituire garanzia.*

**8. 2.** Sergio Rossi.

*Al comma 5, ultimo periodo, sostituire le parole: presente comma con le seguenti: presente articolo.*

**8. 3.** Sergio Rossi.

*Al comma 6, ultimo periodo, sostituire le parole da: eventualmente ricalcolate fino alla fine del comma con le seguenti: ricalcolate ai sensi dei commi precedenti, sono attivate, in conformità alle disposizioni contenute negli atti concessori, le procedure di riscossione coattiva dei crediti. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ipiche, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste nel presente articolo.*

**8. 19.** Ruggeri, Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

*6-bis. Le agenzie che hanno aderito ai sensi del comma 3 devono, a titolo di garanzia, sottoscrivere presso una banca, a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, una fideiussione d'incasso immediato di importo pari agli importi rateizzati, sia a titolo di prelievo, sia a titolo di imposta unica, sia, se dovuto, a titolo di minimo garantito.*

**8. 20.** Lettieri, Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Grandi, Santagata, Cennamo, Pistone, Pinza, Battaglia, Stradiotto, Boato, Bressa.

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

*7. È data facoltà ai concessionari di recedere dalle concessioni comunicando tale intenzione ai rispettivi enti concedenti entro il 30 settembre 2003, versando gli importi maturati per quote di prelievo ed imposta unica ridotti del 30 per cento ed il 15 per cento delle integrazioni dei*

minimi garantiti, senza la corresponsione di interessi e di sanzioni, in sei rate semestrali di pari importo, di cui la prima con scadenza il 30 novembre 2003 e l'ultima con scadenza il 30 novembre 2005. Le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche, ai sensi dell'articolo 7 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, e le polizze fideiussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive, ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999, costituiscono garanzia anche per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste nel presente articolo.

**8. 21.** Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Pistone, Ruggeri, Boato, Bressa.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: al comma 6 con le seguenti: ai commi 5 e 6.*

**8. 4.** Sergio Rossi.

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: del comma 5 con le seguenti: dei commi 5 e 6.*

**8. 5.** Sergio Rossi.

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*7-bis.* Il puntuale pagamento delle somme dovute, a norma dei commi 5, 6 e 7, per capitale ed interessi, deve essere garantito da fideiussione di primaria banca, escutibile a prima richiesta.

**8. 33.** Lettieri, Benvenuto, Battaglia, Nannicini, Santagata, Pistone, Pinza, Grandi, Boato, Bressa.

*Sopprimere il comma 8.*

**8. 22.** Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

*8-bis.* Dal 1° gennaio 2004, sia le future agenzie di nuova istituzione, da ubicare in comuni attualmente sprovvisti, sia quelle subentranti a qualunque titolo a preesistenti agenzie, passano dal sistema concessionario a quello autorizzato.

*Conseguentemente, al comma 9:*

*dopo la parola: concessioni aggiungere le seguenti: o delle autorizzazioni;*

*dopo la parola: concessionari aggiungere le seguenti: o dagli autorizzati.*

**8. 23.** Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Lettieri, Grandi, Santagata, Cennamo, Boato, Bressa.

*Al comma 9, dopo le parole: corse dei cavalli aggiungere le seguenti: e delle scommesse sugli esiti degli eventi sportivi.*

**8. 24.** Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

*Al comma 9, dopo la parola: incrementato aggiungere le seguenti: o diminuito.*

**8. 25.** Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

*Al comma 9, dopo la parola: aumento aggiungere le seguenti: o della diminuzione.*

**8. 26.** Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santagata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Resta fermo per il concessionario il diritto di optare per il mantenimento del minimo garantito dal proprio contratto di concessione.

**8. 6.** Sergio Rossi.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* Le agenzie operanti sia per concessione che per autorizzazione devono, a titolo di garanzia, sottoscrivere presso una banca, a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, una fideiussione di incasso immediato, di importo pari a due dodicesimi del minimo garantito. In caso di irregolarità nei rapporti contrattuali, tale fideiussione viene immediatamente incassata e l'agenzia è messa nelle condizioni di non più operare.

**8. 27.** Lettieri, Battaglia, Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Grandi, Santagata, Cennamo, Pistone, Boato, Bressa.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* La quota percentuale del bilancio dell'UNIRE da destinare al monte-premi deve essere pari al 45 per cento, in modo da costituire incentivo per gli allevatori.

**8. 28.** Marcora, Rava, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Lettieri, Grandi, Santagata, Cennamo, Boato, Bressa.

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

*10-bis.* L'imposta unica, relativa al secondo semestre 2001, sospesa con decreto ministeriale 28 maggio 2001, può essere definita, su richiesta dei concessionari, mediante la presentazione di dichiara-

zione integrativa. La definizione avviene con il pagamento di un importo pari al 30 per cento delle somme non versate.

**8. 32.** Nannicini.

*Sopprimere il comma 14.*

**8. 7.** Sergio Rossi.

*Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: Ministro delle politiche agricole e forestali aggiungere le seguenti: , d'intesa con le regioni.*

**8. 29.** Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Lettieri, Grandi, Santagata, Cennamo, Pistone, Pinza, Boato, Bressa.

*Al comma 16, lettera b), capoverso, dopo le parole: quelle istituite e regolate aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.*

**8. 30.** Benvenuto, Rava, Cennamo, Lettieri, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Santagata, Pinza, Stradiotto, Boato, Bressa.

*Al comma 18, sostituire le parole: nella gestione con le seguenti: per la gestione.*

**8. 31.** Benvenuto, Rava, Cennamo, Lettieri, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

ART. 8-bis.

*(Adempimenti relativi al registro delle imprese).*

*Sopprimerlo.*

**8-bis. 1.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

## ART. 9-bis.

*(Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle prescrizioni antincendio per le strutture ricettive esistenti e nulla osta provvisorio).*

*Sopprimerlo.*

**9-bis. 1.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 gennaio 2004.*

**9-bis. 2.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 marzo 2004.*

**9-bis. 3.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 giugno 2004.*

**9-bis. 4.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.

*Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 30 settembre 2004.*

**9-bis. 5.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.

## ART. 16.

*(Consigli nazionali e locali degli Ordini dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali).*

*Sopprimere il comma 2-bis.*

**16. 1.** Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole da: di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: del 31 dicembre 2001.*

**16. 2.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole da: di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: del 28 febbraio 2002.*

**16. 3.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole da: di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: del 31 marzo 2002.*

**16. 4.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

*Al comma 2-bis, sostituire le parole da: di entrata in vigore fino alla fine del comma con le seguenti: del 30 aprile 2002.*

**16. 5.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

## ART. 17-bis.

*(Proroga delle agevolazioni sul gasolio e sul GPL e norme interpretative in materia di metanizzazione).*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La presente disposizione si applica anche alle delibere adottate sulla base dell'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.*

**17-bis. 1.** Pistone, Lettieri, Benvenuto, Boato, Bressa.

**(A.C. 4102-B — Sezione 7)****PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE***Sopprimere il comma 2.***Dis. 1. 1.** Pistone, Benvenuto, Lettieri, Boato, Bressa.*Al comma 2, sostituire le parole: altri dodici mesi con le seguenti: altri quattro mesi.***Dis. 1. 2.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.*Al comma 2, sostituire le parole: altri dodici mesi con le seguenti: altri sei mesi.***Dis. 1. 3.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.*Al comma 2, sostituire le parole: altri dodici mesi con le seguenti: altri otto mesi.***Dis. 1. 4.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.*Al comma 2, sostituire le parole: altri dodici mesi con le seguenti: altri nove mesi.***Dis. 1. 5.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.*Al comma 2, sostituire le parole: altri dodici mesi con le seguenti: altri dieci mesi.***Dis. 1. 6.** Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.*Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.***Dis. 1. 7.** Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.*Sopprimere il comma 4.***Dis. 1. 8.** Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.*Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 15 agosto 2003.***Dis. 1. 9.** Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.*Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 agosto 2003.***Dis. 1. 10.** Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.*Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 13 settembre 2003.***Dis. 1. 11.** Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.*Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.***Dis. 1. 12.** Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.*Sopprimere il comma 5.***\*Dis. 1. 13.** Battaglia, Maura Cossutta, Zanella, Mazzuca Poggiolini, Valpiana, Amici, Bressa, Boato.*Sopprimere il comma 5.***\*Dis. 1. 14.** Pistone, Benvenuto, Lettieri.

Al comma 6, dopo le parole: fatti salvi aggiungere le seguenti: tutti.

**Dis. 1. 15.** Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santangata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

Al comma 6, dopo le parole: effetti prodottisi aggiungere le seguenti: , ivi compresa la sospensione dei termini processuali.

**Dis. 1. 16.** Marcora, Rava, Lettieri, Benvenuto, Rossiello, Santangata, Nannicini, Grandi, Cennamo, Boato, Bressa.

**(A.C. 4102-B – Sezione 8)**

**ORDINI DEL GIORNO**

La Camera,

premesso che:

l'utilizzo della firma digitale costituisce uno strumento importantissimo di semplificazione dell'attività professionale ed imprenditoriale e di riduzione dei costi per le imprese, stimati a regime in oltre 260 milioni di euro – ogni anno solo per gli adempimenti relativi al registro delle imprese – e i risultati della fase sperimentale sono stati estremamente soddisfacenti;

nel 2003 la predisposizione dei bilanci è stata più difficile del previsto ed ha subito ritardi a causa anche del sovrapporsi degli adempimenti legati al condono;

all'articolo 1, comma 2-*undecies* del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, (AC 4199) il Parlamento ha approvato una norma presentata dal Governo con cui viene prorogata fino al 31 ottobre 2003, in assenza di firma digitale, la facoltà di depositare gli atti nel registro delle imprese in forma cartacea in aggiunta alla modalità telematica;

successivamente il Senato ha introdotto, all'articolo 8-*bis*, del decreto-legge

in esame, la norma che circoscrive solo per alcuni atti (i bilanci, la nomina e revoca di amministratori e la nomina e cessazione dell'ufficio di sindaco) la facoltà di deposito in forma cartacea e telematica, e introdotto anche il differimento al 31 ottobre 2003 del termine per il deposito dei bilanci previsto dall'articolo 2435 del Codice civile;

tale norma ha assorbito quella approvata nell'AC 4199, chiarendo e precisando che i bilanci potranno essere depositati in forma cartacea o telematica entro il 31 ottobre 2003, indipendentemente dalla data della loro approvazione;

il provvedimento non entrerà in vigore entro il 30 luglio, quindi si pone la questione dell'applicazione delle sanzioni per quei bilanci approvati entro il 30 giugno che, secondo le disposizioni vigenti, dovrebbero essere depositati obbligatoriamente entro il 30 luglio,

impegna il Governo

a porre in essere tutti gli strumenti necessari per chiarire che:

a seguito dell'entrata in vigore di tale norma, non sono sanzionabili i comportamenti delle imprese che depositeranno i bilanci oltre il 30 luglio e prima dell'entrata in vigore della norma di proroga;

la facoltà del deposito si riferisce solo agli articoli 2383, 2400 e 2435 del codice civile.

9/4102-B/1. Cozzi, Collé.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 5-*ter* del decreto-legge in esame prevede la proroga delle agevolazioni tributarie per gli investimenti nella regione Piemonte, disponendo l'applicazione, fino al secondo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, dei benefici fiscali di cui

alla legge Tremonti-*bis*, limitatamente alle sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi sismici dell'11 aprile 2003, mentre per gli investimenti immobiliari la proroga è estesa al 31 luglio 2004;

le disposizioni in esame, adottate al fine di tenere conto della particolare situazione in cui versano le attività produttive, con particolare riferimento al patrimonio immobiliare, di quella parte del territorio dello Stato interessato dagli eventi sismici citati, sono di apprezzabile utilità;

è necessario assicurare che il riconoscimento di detti benefici avvenga comunque, nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalle discipline dell'Unione europea e previa autorizzazione della Commissione delle Comunità europee,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa e provvedimento necessario ad assicurare quanto in premessa.

9/4102-B/2. Gianfranco Conte.

La Camera,

premessi che:

la società Stretto di Messina S.p.a. opera attivamente per il progetto « Ponte sullo stretto » nel rispetto delle varie fasi previste e soprattutto dei tempi preventivati;

la stessa società ha consegnato il 16 gennaio 2003 il progetto preliminare corredato da uno studio di impatto ambientale e dagli elaborati per la localizzazione urbanistica agli organismi istituzionali competenti;

si è dato così il via libera alle procedure previste dalla « legge obiettivo » che si dovevano concludere entro sei mesi e, pertanto, entro il 15 luglio 2003 si doveva procedere all'approvazione da parte del CIPE;

il CIPE, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 190 del 2002, decide con il consenso dei presidenti delle regioni interessate che a loro volta si pronunciano sentiti i comuni interessati;

la regione Sicilia ha espresso attraverso l'assessorato al territorio due pareri, il primo di natura urbanistica e il secondo come verifica di impatto ambientale, apportando in entrambi i casi rilievi alla progettazione preliminare;

l'amministrazione comunale di Messina ha ricevuto, trasmessa dall'assessorato regionale all'ambiente e territorio in data 4 marzo 2003, una nota in cui si invitava la società Stretto di Messina ad inoltrare un progetto preliminare per il parere dell'amministrazione comunale da emettersi entro trenta giorni dal ricevimento del progetto;

nei primi giorni del mese di aprile subentrava la campagna elettorale per il rinnovo del Consiglio comunale di Messina per il voto del 2 maggio 2003;

a fine giugno si è insediato il nuovo Consiglio comunale che di fatto ha cominciato ad operare solo ai primi di luglio a seguito della elezione delle cariche in seno al Consiglio e alla Giunta;

la relazione dell'ufficio tecnico urbanistico redatta dal Dipartimento politica del territorio del comune di Messina ha individuato degli accorgimenti importanti alla progettazione preliminare avendo accertato nel merito una lacunosa definizione di tutte quelle opere chiamate compensative e non meglio definite tra le opere funzionali alla realizzazione del ponte sullo stretto di Messina;

si ritiene imprescindibile una completa e corretta definizione delle osservazioni, integrazioni, lavori compensativi e migliorie per rendere funzionale il progetto del ponte e una corretta integrazione e salvaguardia del territorio della città di

Messina esposta a disagi durante la realizzazione degli stessi,

impegna il Governo

ad autorizzare una proroga dei tempi previsti per l'amministrazione comunale di Messina, con lo slittamento del punto dall'ordine del giorno della seduta del CIPE del prossimo 8 agosto;

a prorogare al 30 settembre 2003 il termine per la predisposizione di un atto deliberativo vista la rilevanza dell'opera infrastrutturale;

a prevedere un pacchetto di opere per la città di Messina da includersi nell'appalto per il ponte prevedendone adeguata copertura economica.

9/4102-B/**3**. Burtone, Finocchiaro, Lumia, Enzo Bianco.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

a destinare risorse a programmi di miglioramento dei centri di incremento ippico, cui affidare il compito di divulgazione delle attività che prevedono l'utilizzo del cavallo.

9/4102-B/**4**. Rava, Marcora.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

a considerare quali strutture territoriali dell'Associazione italiana allevatori, ai fini della gestione dell'anagrafe equina, anche le Associazioni regionali allevatori (ARA), oltre alle già richiamate Associazioni provinciali allevatori (APA).

9/4102-B/**5**. Marcora, Rava.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento nel quale si specifichi che i piani di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma 3, si riferiscono alle razze e popolazioni di equidi autoctone italiane minacciate di estinzione.

9/4102-B/**6**. Rossiello, Marcora, Rava.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

a determinare in 335 unità la dotazione organica dell'UNIRE e degli enti tecnici incorporati, nonché di consentire all'UNIRE l'assunzione di personale, nei limiti di tale dotazione organica, previo esperimento delle procedure di mobilità.

9/4102-B/**7**. Marinello, Ricciuti, Masini.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, di conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

a determinare in 335 unità la dotazione organica dell'UNIRE e degli enti tecnici

incorporati, nonché di consentire all'UNIRE l'assunzione di personale, nei limiti di tale dotazione organica, previo esperimento delle procedure di mobilità.

9/4102-B/**8**. Masini, Marinello, Jacini, Ricciuti.

La Camera,

considerata la situazione dei territori interessati dagli eventi calamitosi dell'agosto 2002 individuati dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 2002,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, siano prorogate fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002; per gli investimenti immobiliari la proroga riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001 e comunque entro il 31 luglio 2004.

9/4102-B/**9**. Paroli, Saglia, Cè, Riccardo Conti.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 4102-B, « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, recante proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali,

impegna il Governo

a fare in modo che il Ministero dell'economia e delle finanze assicuri all'UNIRE un flusso finanziario regolare nell'arco dell'anno.

9/4102-B/**10**. Jacini.

La Camera,

rilevato come a partire dal 1999, per effetto dell'andamento instabile dei prezzi dei prodotti petroliferi imputabile alla congiuntura internazionale, si siano succeduti, in modo frammentario e talvolta disordinato, una serie di interventi di proroga delle agevolazioni in materia di accisa sugli oli minerali;

considerato come l'articolo 17-*bis* del decreto legge n. 147 del 2003 abbia disposto l'ulteriore proroga, sino al 31 dicembre 2003, dell'agevolazione sul gasolio e sul GPL di cui all'articolo 21, comma 3, della legge finanziaria per il 2003;

constatata l'esigenza, ormai imprescindibile, di definire un quadro certo e stabile dell'imposizione sugli oli minerali, garantendo, segnatamente, un regime fiscale agevolato diretto a favorire i combustibili a basso impatto ambientale, nonché a favorire le aree climaticamente svantaggiate, anche al fine di eliminare gli squilibri fiscali esistenti tra le diverse zone del Paese, così come previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *b*), della legge 7 aprile 2003, n. 80, recante la delega al Governo per la riforma fiscale statale;

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2003 le misure agevolative, scadute il 30 giugno 2003, di cui all'articolo 21, commi 1, 2, 4 e 5, della legge n. 289 del 2002, provvedendo altresì, già nell'ambito della prossima manovra di bilancio e in attesa dell'esercizio della delega per la riforma del sistema dell'accisa, a definire un regime agevolativo a carattere permanente finalizzato a stabilizzare, in conformità con la disciplina comunitaria, il quadro impositivo del set-

tore energetico e in particolare quello degli oli minerali, secondo criteri di sostenibilità ambientale.

9/4102-B/**11**. Fluvi, Benvenuto.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-B, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

ad assumere tutte le opportune iniziative per prorogare l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 383 del 2001 fino al 31 dicembre 2001, limitatamente agli investimenti realizzati entro il 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni della provincia di Brescia interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 13 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 24 agosto 2002.

9/4102-B/**12**. Tolotti, Delbono, Benvenuto, Lettieri, Pistone, Boato, Bressa.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-B, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

a definire le linee guida ed i principi di cui all'articolo 8, comma 15, acquisendo in materia l'intesa delle regioni.

9/4102-B/**13**. Borrelli, Rava, Marcora, Rossiello, Benvenuto, Nannicini, Lettieri, Grandi, Santagata, Cennamo, Pistone, Pinza, Boato, Bressa.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-B, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

ad interpretare le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 8 nel senso che le garanzie fidejussorie ivi previste devono essere acquisite da primarie banche e devono essere escusse a prima richiesta in caso di mancato o di ritardato pagamento delle somme dovute ovvero dai concessionari, ovvero di decadenza dalla concessione.

9/4102-B/**14**. Benvenuto, Lettieri, Battaglia, Nannicini, Santagata, Pistone, Pinza, Grandi, Boato, Bressa.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-B, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

ad adottare tutte le necessarie iniziative, anche di carattere normativo, volte a prevedere che gli altri soggetti finanziatori delle società di progetto concessionarie o contraenti generali, di cui all'articolo 9, comma 1, della legge n. 166 del 2002, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame, debbano essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

9/4102-B/**15**. Lettieri, Benvenuto, Pistone, Boato, Bressa.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-B, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

ad assumere tutte le necessarie iniziative al fine di prevedere la destinazione di una quota pari ai 10 per cento delle risorse finanziarie attribuite all'UNIRE ai sensi

dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge, per avviare programmi di miglioramento dei centri di incremento ippico, prevedendo l'uso di nuove tecniche e l'impiego di personale specializzato, cui affidare il compito di divulgare le attività che prevedono l'utilizzo del cavallo.

9/4102-B/**16**. Sedioli, Marcora, Lettieri, Rava, Rossiello, Benvenuto, Cennamo, Coluccini, Fluvi, Galeazzi, Grandi, Nannicini, Nicola Rossi, Tolotti, Pistone, Boato, Bressa.

La Camera,

nel corso della discussione del disegno di legge n. 4102-8, di conversione del decreto-legge n. 147 del 2003,

impegna il Governo

ad attuare tutte le necessarie iniziative atte a prevedere che, le somme maturate a titolo di integrazione al minimo garantito, di quote di prelievo e di imposta unica sono ricalcolate ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 8 del decreto-legge e che le polizze fidejussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse ippiche ai sensi dell'articolo 7 della convenzione approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999, nonché le polizze fidejussorie rilasciate dai concessionari per la raccolta di scommesse sportive ai sensi

dell'articolo 8 della convenzione approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 costituiscono garanzia per l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di pagamento derivanti dalle rateizzazioni previste dall'articolo 8 del medesimo decreto-legge.

9/4102-B/**17**. Ruggeri, Rava, Nannicini, Santagata, Cennamo, Pistone, Pinza, Battaglia, Stradiotto, Boato, Bressa.

La Camera,

premesso che:

le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni hanno prodotto risultati positivi per la riqualificazione del patrimonio edilizio, per le famiglie, per le imprese, per l'occupazione, per lo stesso bilancio dello Stato;

impegna il Governo

a prevedere una ulteriore proroga, con la prossima legge finanziaria, delle agevolazioni IRPEF per le ristrutturazioni edilizia, nonché il ripristino delle agevolazioni IVA (10 per cento);

a prevedere che gli incentivi fiscali per la messa in sicurezza degli edifici, per la loro « qualità ambientale », divengano misure strutturali e permanenti.

9/4102-B/**18**. Vigni, Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Sandri.

**PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE: CALZOLAIO ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA MORTE DI ILARIA ALPI E MIRAN HROVATIN (DOC. XXII, n. 13-A)**

**(Doc. XXII — Sezione 1)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**(Doc. XXII — Sezione 2)**

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*(Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin).*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e Miran Hrovatin avvenuta il 20 marzo 1994 a Mogadiscio, di seguito denominata « Commissione », con il compito di:

a) verificare la dinamica dei fatti, le cause e i motivi che portarono all'omicidio, nonché il contesto, in particolare dal punto di vista militare, politico ed economico;

b) esaminare e valutare le possibili connessioni tra l'omicidio, i traffici illeciti di armi e di rifiuti tossici e l'azione di cooperazione allo sviluppo condotta dallo Stato italiano in Somalia;

c) analizzare le modalità, la completezza e l'attendibilità dell'operato delle amministrazioni dello Stato, anche in relazione alle inchieste della magistratura;

d) riferire alla Camera dei deputati sull'esito dell'inchiesta.

**(Doc. XXII — Sezione 3)**

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

1. La Commissione è composta da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo costituito.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari, ai sensi dell'articolo 20, commi 1, 2, 3 e 4, del Regolamento della Camera dei deputati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA

ART. 2.

*(Composizione della Commissione).*

*Sostituire il comma 2 con i seguenti:*

2. Il Presidente della Commissione è designato dal Presidente della Camera dei deputati al di fuori dei predetti componenti.

3. La Commissione, nella prima seduta, elegge al suo interno due vicepresidenti e due segretari.

**2. 1. Ruzzante.**

*Al comma 2, sopprimere le parole: il presidente,*

*Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

3. Il Presidente è nominato dal Presidente della Camera dei deputati.

**2. 2. Ruzzante.**

***(Doc. XXII – Sezione 4)***

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Audizioni e testimonianze).*

1. Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni e le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia.

***(Doc. XXII – Sezione 5)***

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Richiesta di atti e documenti).*

1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Gli atti e i documenti acquisiti sono comunque coperti dal segreto di cui all'articolo 5 qualora attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti diversi da quelli di cui al comma 1 non debbano essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

***(Doc. XXII – Sezione 6)***

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Segreto).*

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le notizie, gli atti e i

documenti acquisiti nelle sedute segrete ovvero gli atti e i documenti di cui all'articolo 4.

3. La diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione è punita ai sensi delle leggi vigenti.

**(Doc. XXII - Sezione 7)**

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Organizzazione interna).*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che

ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione può avvalersi dell'apporto di un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

**(Doc. XXII - Sezione 8)**

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 7.**

*(Durata).*

1. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione ed entro i successivi due mesi presenta all'Assemblea una relazione conclusiva.

*RISOLUZIONI PISTONE ED ALTRI N. 7-00261, CENNAMO ED ALTRI N. 7-00277, BENVENUTO ED ALTRI N. 7-00278, GIORDANO ED ALTRI N. 7-00280, FIORI ED ALTRI N. 7-00289 (RIAMMESSE ALL'ASSEMBLEA AI SENSI DELL'ARTICOLO 117, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO) E MOZIONI SCHERINI ED ALTRI N. 1-00255 E DEGENNARO ED ALTRI N. 1-00256 SULLE PROCEDURE DI DISMISSIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO*

**(Sezione 1 – Risoluzioni)**

La VI Commissione,

premessi che:

la seconda fase del processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali (cosiddetto « Scip 2 »), attualmente in corso di espletazione, sta facendo emergere evidenti sperequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nel primo provvedimento di cartolarizzazione del dicembre 2001;

una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economicamente svantaggiati, non potrà, dunque, procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, andando, pertanto, incontro a spiacevoli procedure di rilascio coattivo degli immobili, a cui si aggiungeranno ulteriori difficoltà dovute alla crescita esponenziale del costo degli affitti degli appartamenti, registrata in questi ultimi mesi nei maggiori centri urbani;

tale situazione sta diffondendo un senso d'insicurezza e d'inquietudine in decine di migliaia di famiglie, situate in gran parte nella città di Roma, creando forti tensioni sociali, che si pensavano

ormai sopite; a ciò si aggiunga il fatto che la disciplina vigente non consente né ai comuni, né agli Istituti autonomi case popolari (Iacp), di acquistare le unità immobiliari che siano sfitte ovvero occupate da inquilini con redditi medio-bassi, o comunque in condizioni di disagio, impossibilitati all'acquisto, impedendo dunque agli enti locali di attuare una reale politica sociale diretta all'effettiva tutela di un diritto costituzionalmente garantito, come il diritto alla casa;

L'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito dalla legge n. 410 del 2001, che disciplina le modalità per la cessione degli immobili degli enti previdenziali pubblici, si è rivelato nella prassi applicativa fonte di conseguenze indesiderabili sul piano sociale, sia con riferimento all'accresciuta valutazione monetaria degli immobili, derivante da cospicui incrementi dei prezzi di mercato, sia in relazione al fatto che molti di questi immobili sono situati nei centri storici e qualificati di « pregio », pertanto esclusi dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, mentre l'ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo non risulta agevolmente fruibile, in quanto la percentuale dell'80 per cento, di cui al comma 8 del citato articolo 3, appare eccessiva;

le organizzazioni sindacali, fin dal novembre del 2002, posero al Governo,

nella persona del Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto a quelle relative alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata « Scip 1 », di percentuali in aumento tra il 30 e il 60 per cento;

si sono inoltre svolte centinaia di assemblee e grandi manifestazioni davanti al ministero dell'economia e delle finanze e al Senato della Repubblica, sostenute dalle organizzazioni sindacali degli inquilini di ogni orientamento;

nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica del decreto-legge n. 351 del 2001, in particolare, le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:

1) alla necessità di prevedere una rateizzazione in caso di acquisto dell'usufrutto;

2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;

3) agli alloggi liberi e a quelli occupati ma non optati, perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;

4) alla definizione del pregio e all'applicazione corretta ed integrale di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001;

anche con riferimento agli immobili non residenziali, la legge n. 410 del 2001 ha suscitato vive preoccupazioni in migliaia di commercianti, soprattutto della città di Roma, in quanto tutti gli immobili ad uso non abitativo di proprietà di enti dello Stato sono stati ceduti alla società per la cartolarizzazione degli immobili

pubblici « Scip », la quale sta mettendo all'asta gli immobili, nei confronti dei quali i commercianti avranno diritto di esercitare la prelazione solo dopo che l'asta sarà stata espletata e al prezzo risultante dalla vendita medesima;

tale modo di procedere ha posto in una situazione di vantaggio i grandi gruppi economici, mettendo in seria difficoltà i piccoli commercianti, che, una volta stabilito il prezzo d'asta del negozio, avranno soltanto 60 giorni di tempo per trovare il denaro necessario all'acquisto;

il meccanismo previsto dal citato decreto-legge n. 351 del 2001 prevede, infatti, che, se l'asta per un qualsiasi motivo dovesse fallire (anche se per rinuncia dell'aggiudicatario), saranno riuniti diversi lotti invenduti per formare un unico lotto da riproporre in vendita, dapprima con il 25 per cento di sconto e poi con il 35 per cento di sconto, favorendo anche in questo caso i grandi gruppi immobiliari, che potranno comprare ingenti patrimoni immobiliari con forti sconti;

per far fronte a tale situazione, nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, era stato inserito un comma 3-bis nell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che riconosceva, in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale oggetto di rivendita nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato, superando in buona parte i problemi posti dalla normativa vigente;

nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del provvedimento citato era, inoltre, stato integrato il comma 13 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di precisare che gli immobili situati nei centri storici urbani possono essere dichiarati non di pregio ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del medesimo provvedimento, era stato, infine, approvato con ampia maggioranza un emendamento, che riconosceva ai conduttori, i quali acquistassero a mezzo di mandato immobili residenziali e che rappresentassero almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento;

in seguito alla decisione della maggioranza di chiedere il rinvio della discussione del decreto legge n. 102 del 2003, sostanzialmente *sine die*, i richiamati e auspicati interventi correttivi non potranno acquisire valore di legge, lasciando irrisolta la grave situazione degli inquilini, sia degli immobili residenziali, sia di quelli non residenziali;

il documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 prevede di reperire risorse nel settore immobiliare e del *real estate*, pari a ben 10 miliardi di euro, e che, pertanto, gli obiettivi di bilancio debbano essere coniugati con l'esigenza di tutelare, nell'ambito delle ulteriori procedure di dismissione degli immobili pubblici, le fasce più deboli della popolazione;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a:

a) differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dei conduttori;

b) differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio del diritto di opzione per i conduttori, ivi compresi quelli di immobili ad uso non residenziale, che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;

c) prevedere, altresì, che un ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, di cui all'articolo 3, comma 8, del citato decreto-legge n. 351 del 2001, si applichi ai conduttori che rappresentano almeno il 50 per cento

delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere, per facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali da parte delle famiglie in condizioni di disagio economico;

d) prevedere, in caso di mancato acquisto, a favore dei medesimi soggetti in condizioni di disagio economico, il diritto al rinnovo del contratto di locazione per un periodo di nove anni a decorrere dalla prima scadenza del contratto successiva al trasferimento dell'immobile alle società veicolo, con applicazione del medesimo canone di locazione in atto alla data di scadenza del contratto medesimo;

*d-bis*) disporre, in favore dei conduttori ultrasessantacinquenni e delle famiglie con portatori di *handicap*, la possibilità di acquistare il diritto all'usufrutto con una congrua rateizzazione del prezzo, da determinarsi in misura non superiore al doppio dell'ultimo canone corrisposto al momento della vendita;

e) prevedere la possibilità, per le regioni, i comuni e gli altri enti pubblici territoriali, attraverso la creazione di società miste, di un diritto di opzione per l'acquisto delle unità immobiliari residenziali libere ovvero occupate e non optate dai conduttori in condizioni di disagio economico, di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 351 del 2001, laddove sussistano tensioni abitative gravi e non altrimenti risolvibili;

f) recuperare la qualificazione degli immobili di pregio, così come definita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, con la necessità di definire, altresì, le modalità di ripartizione dei relativi oneri, ovvero di considerare di pregio esclusivamente gli immobili che sorgono in zone nelle quali il valore unitario medio di mercato è superiore al 70 per cento rispetto al valore di mercato medio rilevato nell'intero territorio comunale;

g) riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione

per l'acquisto in forma individuale al prezzo determinato secondo le valutazioni correnti di mercato;

*g-bis*) riconoscere l'esigenza di tutelare e valorizzare l'attività svolta nelle unità immobiliari delle botteghe storiche e dagli antichi mestieri classificati dai comuni come attività peculiari del tessuto urbano, che rappresentano elementi di tradizione e identità culturale delle città, garantendo ai conduttori degli immobili delle citate botteghe storiche il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale ad un prezzo agevolato rispetto a quello di mercato, ciò al fine di tutelare la continuità dell'attività svolta;

*h*) procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, secondo l'interpretazione fornita in assemblea dal Sottosegretario Brambilla nel corso dello svolgimento di atti di sindacato ispettivo;

*i*) prevedere l'istituzione, entro il mese di settembre 2003, di un tavolo di confronto con le parti sociali e con i vari livelli istituzionali sul problema della dismissione del patrimonio immobiliare pubblico e, in via generale, della casa, finalizzato a valutare le iniziative da intraprendere in ordine alle misure da adottare, anche nell'ambito della prossima manovra di bilancio, al fine di agevolare l'acquisto della abitazione da parte dei conduttori, in particolare di quelli economicamente svantaggiati, residenti nelle aree con forti tensioni abitative;

*l*) convocare i presidenti degli enti previdenziali privatizzati, in considerazione delle agevolazioni fiscali ad essi accordati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*), n.4, della legge n. 80 del 2003, nel tentativo di evitare l'ulteriore lievitazione dei canoni e dei prezzi degli immobili;

*m*) valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle

forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa, prevedendo, altresì, la sospensione, fino al completamento del programma di vendite, di tutte le azioni intraprese o da intraprendere da parte dell'amministrazione della difesa intese ad ottenere il rilascio forzoso dell'alloggio di servizio da parte degli utenti che siano in regola con il pagamento del canone o delle indennità equivalenti e degli oneri accessori.

(7-00261) (*Ulteriore nuova formulazione*)

« Pistone, Benvenuto, Lettieri, Giordano, Cennamo, Cento, Ceremigna, Tocci, Grandi, Maura Cossutta, Lucidi, Rocchi, Angioni, Pennacchi, Battaglia, Minniti, Pisa, Leoni, Santagata, Ciani, Melandri, Fluvi, Coluccini, Galeazzi, Zanella ».

(16 giugno 2003)

La VI Commissione,

premessi che:

l'articolo 3, commi 7-9, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, fissa una serie di criteri per la determinazione, « sulla base delle valutazioni correnti di mercato », del prezzo di vendita degli immobili e delle unità immobiliari oggetto di alienazione e di rivendita da parte delle società veicolo costituite nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione previste dal medesimo decreto-legge;

specifiche disposizioni sono dettate, per quanto attiene al prezzo di vendita, con riferimento ai conduttori delle unità immobiliari ad uso residenziale, i quali possono esercitare il diritto di opzione per l'acquisto, in forma individuale o a mezzo di mandato collettivo, al prezzo di mercato delle unità immobiliari libere, diminuito del 30 per cento;

apposite previsioni riguardano, altresì, i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, i

quali, in caso di vendita in blocco, possono esercitare il diritto di opzione all'acquisto a mezzo di mandato collettivo, a condizione che questo sia conferito dai conduttori che rappresentino l'80 per cento delle unità facenti parte del blocco oggetto di vendita, al prezzo risultante all'esito della procedura competitiva;

l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 ha determinato effetti distorsivi e pregiudicato fortemente gli interessi dei conduttori, sia degli immobili residenziali che non residenziali, di condizione economica più disagiata;

per quanto riguarda gli inquilini degli immobili residenziali, la seconda fase del processo di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici previdenziali cosiddetta « Scip 2 », attualmente in corso, sta facendo emergere evidenti sprequazioni tra gli inquilini, dal momento che le ultime valutazioni degli immobili sono risultate sensibilmente superiori a quelle relative agli immobili inseriti nella prima fase della cartolarizzazione avviata nel dicembre 2001 (cosiddetta « Scip 1 »);

una percentuale significativa degli attuali inquilini, in quanto economicamente svantaggiati, non potranno dunque procedere all'acquisto degli immobili adibiti ad uso abitativo, con il rischio di essere sottoposti a procedure di rilascio coattivo degli immobili;

per quanto riguarda gli inquilini degli immobili residenziali, per effetto della procedura prevista dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, l'esercizio dell'opzione è stato di fatto reso impossibile, in quanto nelle gare sono intervenuti soggetti economicamente favoriti, che hanno alzato fortemente l'offerta e, quindi, il prezzo al quale l'opzione avrebbe dovuto essere esercitata;

tale situazione è stata ulteriormente aggravata dalla qualificazione, ai

sensi del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, della quasi totalità degli immobili siti nei centri storici come immobili di pregio, senza alcuna considerazione dell'effettiva natura e dello stato di conservazione degli edifici;

nel corso dell'esame al Senato della Repubblica del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, era stato inserito un comma 3-bis nel richiamato articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, che riconosceva, in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale oggetto di rivendita nell'ambito delle procedure di cartolarizzazione, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato, superando in buona parte i problemi posti dalla normativa vigente;

nel corso dell'esame al Senato della Repubblica, inoltre, era stato integrato il citato comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, al fine di precisare che gli immobili situati nei centri storici urbani possono essere dichiarati non di pregio, ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

nel corso dell'esame alla Camera dei deputati del medesimo provvedimento, era stato approvato con ampia maggioranza un emendamento che riconosceva ai conduttori, i quali acquistassero a mezzo di mandato immobili residenziali e che rappresentassero almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile, un ulteriore abbattimento di prezzo del 15 per cento;

in seguito alla decisione della maggioranza di chiedere il rinvio della discussione del citato provvedimento, sostanzialmente *sine die*, tali disposizioni non potranno entrare in vigore, lasciando irrisolta la grave situazione degli inquilini sia degli immobili residenziali che di quelli non residenziali;

impegna il Governo:

ad adottare tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, diretta a:

a) facilitare l'acquisto delle unità immobiliari residenziali alle famiglie in condizioni di disagio economico, prevedendo a favore dei conduttori un'ulteriore riduzione del prezzo rispetto a quanto già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001;

b) disporre, in particolare, un ulteriore abbattimento di prezzo per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo da parte dei conduttori, che rappresentano almeno il 50 per cento delle unità residenziali complessive dell'immobile al netto di quelle libere;

c) precisare che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, ove essi presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

d) riconoscere in favore dei conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale al prezzo di mercato.

(7-00277) « Cennamo, Lettieri, Pistone, Benvenuto, Grandi, Cima, Buemi, Fluvi, Pinza, Santagata, Nannicini ».

(8 luglio 2003)

La VI Commissione,  
premessò che:

l'avvio della seconda fase della cartolarizzazione, denominata « Scip 2 », ha creato forti preoccupazioni e notevole inquietudine tra le circa cinquantamila famiglie coinvolte;

le organizzazioni sindacali fin dal novembre del 2002 posero al Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto alle unità immobiliari vendute

nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata « Scip 1 », di percentuali in aumento tra il 30 e il 60 per cento;

si sono svolte centinaia di assemblee e grandi manifestazioni davanti al ministero dell'economia e delle finanze e al Senato della Repubblica, sostenute dalle organizzazioni sindacali degli inquilini di ogni orientamento;

nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica della legge n. 410 del 2001;

le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:

1) alla rateizzazione dell'usufrutto;

2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;

3) agli alloggi liberi e quelli occupati ma non optati perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;

4) alla definizione del pregio;

senza un intervento teso a risolvere i problemi legati a « Scip 2 », potremmo trovarci di fronte, da una parte, ad un numero considerevole di famiglie (tra le ventimila e le trentamila) impossibilitato a comprare, con la prospettiva dello sfratto; dall'altra, all'avvio di migliaia di ricorsi alla magistratura;

nel corso della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003, un vasto e maggioritario arco di gruppi parlamentari ha proposto e approvato emendamenti, che recepissero le richieste delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli inquilini degli enti previdenziali soggetti a « Scip 2 »;

le forze di maggioranza, a seguito dell'approvazione del primo emendamento

all'atto Camera n. 4086, chiedevano di rinviare, sostanzialmente *sine die*, il decreto-legge n. 102 del 2003;

a quanto affermato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini va data una risposta concreta e va proposto un luogo dove affrontare le questioni poste, allo scopo di trovare soluzioni appropriate, ma è altresì evidente che ciò non può avvenire in costanza dei termini delle prelezioni in scadenza o dell'invio continuo delle lettere agli inquilini per esercitare la prelazione;

impegna il Governo:

a differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio della prelazione da parte degli inquilini;

a differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio dell'opzione per gli inquilini che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;

a utilizzare il periodo del differimento dei termini per convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini per affrontare e risolvere le questioni e le problematiche che sono emerse, sia nell'audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, che negli incontri presso il ministero dell'economia delle finanze, e che sono state da ultimo riprese negli emendamenti proposti e approvati dal Parlamento nella fase di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003.

(7-00278) « Benvenuto, Pistone, Lettieri ».

(8 luglio 2003)

La VI Commissione,

premesso che:

la seconda fase della cartolarizzazione, denominata « Scip 2 », ha creato forti preoccupazioni e notevole inquietudine tra le circa cinquantamila famiglie coinvolte;

le organizzazioni sindacali fin dal novembre del 2002 posero al Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, la questione delle nuove valutazioni, che differivano, rispetto alle unità immobiliari vendute nell'ambito della prima fase di cartolarizzazione, denominata « Scip 1 », di percentuali in aumento mediamente del 40 cento;

nell'audizione delle organizzazioni sindacali degli inquilini, svoltasi presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, sono state illustrate le forti motivazioni alla base delle richieste di modifica della legge n. 410 del 2001;

le organizzazioni sindacali non hanno solo posto la questione dell'aumento dei valori degli immobili, ma anche le questioni relative:

1) alla rateizzazione dell'usufrutto;

2) ai mancati rinnovi contrattuali, che, di fatto, vanificano le tutele;

3) agli alloggi liberi e quelli occupati ma non optati perché occupati da famiglie soggette a tutele, per i quali si propone che sia concesso l'acquisto da parte di comuni o di appositi fondi etici da costituire in breve tempo;

4) alla definizione del pregio;

5) all'applicazione corretta ed integrale di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, della legge n. 410 del 2001;

6) alla prelazione per i conduttori di immobili ad uso diverso;

senza un intervento teso a risolvere i problemi legati a « Scip 2 », potremmo trovarci di fronte, da una parte, ad un numero considerevole di famiglie (tra le ventimila e le trentamila) impossibilitato a comprare con la prospettiva dello sfratto; dall'altra, all'avvio di migliaia di ricorsi alla magistratura;

nel corso della discussione alla Camera dei deputati del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 102 del 2003, un vasto e maggioritario arco di

gruppi parlamentari ha proposto e approvato emendamenti, che recepivano le richieste delle organizzazioni sindacali degli inquilini e degli inquilini degli enti previdenziali soggetti a « Scip 2 »;

le forze di maggioranza, chiedevano di rinviare, sostanzialmente *sine die*, il decreto-legge n. 102 del 2003;

a quanto affermato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini, va data una risposta concreta e va proposto un luogo dove affrontare le questioni poste, allo scopo di trovare soluzioni appropriate, ma è altresì evidente che ciò non può avvenire in costanza dei termini delle prelazioni in scadenza o dell'invio continuo delle lettere agli inquilini per esercitare la prelazione;

la giunta regionale del Lazio, in data 3 luglio 2003, ha approvato una proposta di legge regionale, che prevede, all'articolo 6, la sospensione delle procedure di vendita attivate a norma della legge n. 410 del 2001, non ancora concluse alla data di presentazione della citata proposta di legge, e prevede, all'articolo 3, che gli alloggi soggetti a cartolarizzazione siano venduti con i criteri di cui alla legge n. 560 del 1993, relativa alla cessione di alloggi di edilizia residenziale pubblica;

inoltre, la proposta di legge approvata dalla giunta regionale del Lazio prevede che gli immobili ad uso commerciale degli enti previdenziali siano venduti sulla base del prezzo di mercato, diminuito del 35 per cento;

l'impegno della giunta regionale del Lazio è quello di portare la citata proposta di legge alla ratifica del consiglio regionale del Lazio entro luglio 2003;

a proposito della proposta di legge regionale approvata il 3 luglio 2003 dalla giunta regionale del Lazio, il Sottosegretario per l'economia e le finanze, onorevole Maria Teresa Armosino, in un lancio dell'agenzia di stampa *Radiocor* delle ore 16,31 del 7 luglio 2003, dichiarava « se la regione vuole farlo, può farlo in base al titolo V della Costituzione »;

impegna il Governo:

a differire al 30 settembre 2003 l'invio delle lettere per l'esercizio della prelazione da parte degli inquilini;

a differire al 30 settembre 2003 il termine per l'esercizio dell'opzione per gli inquilini che hanno già ricevuto la raccomandata con le condizioni e il prezzo di vendita;

a differire al 30 settembre 2003 le aste di immobili ad uso abitativo liberi e di quelli occupati ma non optati, nonché a sospendere le aste delle unità immobiliari a uso diverso;

a utilizzare il periodo del differimento dei termini per convocare le organizzazioni sindacali degli inquilini, le associazioni di commercianti e artigiani, nonché le associazioni dei conduttori di immobili della difesa e del Cocer, per affrontare e risolvere le questioni e le problematiche che sono emerse, sia nell'audizione informale presso la Commissione finanze della Camera dei deputati, che negli incontri presso il ministero dell'economia e delle finanze, e riprese da ultimo negli emendamenti proposti e approvati dal Parlamento nella fase di discussione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 102 del 2003.

(7-00280) « Giordano, Russo Spena, Vendola ».

(9 luglio 2003)

La VI Commissione,

premessi che:

è in atto, dopo le operazioni di cartolarizzazione denominate « Scip 1 » e Scip 2 », la terza fase della vendita degli immobili pubblici, la cui dismissione è iniziata nel 1996 durante il Governo Prodi;

anche quest'operazione sta creando grandi preoccupazioni e spesso insormontabili disagi alle decine di migliaia di

famiglie coinvolte nella vendita degli immobili, concentrate in larga misura nella città di Roma;

i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati alle operazioni »Scip 1« e Scip 2 » sono stati rimodulati rispetto alla prima fase (dismissioni 1996-2001), con inaccettabili aumenti, oscillanti tra il 30 ed il 50 per cento;

il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, precisa che « le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto »;

sono stati spesso classificati « di pregio », e quindi esclusi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, immobili costruiti in alcuni casi prima del 1900, quindi spesso bisognosi d'interventi di restauro e di risanamento conservativo;

i mancati rinnovi contrattuali rendono troppo spesso aleatorie le tutele poste a favore degli inquilini;

la percentuale dell'80 per cento per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, fissata per l'applicazione dell'ulteriore abbattimento di prezzo dal comma 8 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, appare eccessiva;

è rimasta tuttora in vigore la norma di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351, risalente alla disciplina dettata per le dismissioni operate nel periodo 1996-2001, in base alla quale gli immobili acquistati non possono essere rivenduti prima di 5 anni, al fine di evitare speculazioni. Risulta, tuttavia, singolare che possa essere qualificato come speculativo l'acquisto effettuato in contanti ovvero tramite accensione di mutui, soltanto perché sono stati concessi sconti previsti, normalmente, da qualsiasi agenzia immobiliare nel caso di vendita di immobili occupati;

sono praticamente inesistenti le tutele per quanti, rientrando tra le fasce parzialmente protette e non e non potendo acquistare l'appartamento occupato, sono, oggi come ieri, in balia di meccanismi che consentono il passaggio degli immobili rivenduti da una società all'altra;

gli istituti di credito concedono i mutui agevolati soltanto a chi è in grado di presentare molteplici garanzie, impedendo quindi a migliaia di famiglie di accedere a quei mutui e costringendole a ricorrere a fonti di finanziamento tutt'altro che trasparenti;

le tutele per gli anziani che non possono acquistare gli immobili devono essere definite con maggiore precisione, senza lasciare spazio ad interpretazioni ambigue della normativa;

il diritto di prelazione per l'acquisto degli immobili, previsto dalla normativa in favore di decine di migliaia di artigiani e commercianti locatari di immobili non abitativi già di proprietà di enti pubblici trasferiti alla Scip s.r.l., sta, di fatto, provocando gravi danni, a causa del meccanismo che, invece, avrebbe dovuto facilitarlo;

impegna il Governo:

a recuperare la definizione inserita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n.102, con riferimento alla qualificazione degli immobili di « pregio »;

ad adottare le opportune iniziative normative per modificare la disciplina concernente i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, garantendo loro il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, scoraggiando così speculazioni già in atto;

a salvaguardare il diritto di acquisto degli inquilini, nel più rigoroso rispetto delle forme e delle condizioni previste dagli enti pubblici e dai soggetti privati venditori;

a procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001;

a valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa.

(7-00289) *(Nuova formulazione)* « Fiori, Buontempo, Leo, Ramponi, Briguglio, Ronchi, Mazzocchi ».

(21 luglio 2003)

### **(Sezione 2 – Mozioni)**

La Camera,

premesso che:

è in atto la terza fase della vendita degli immobili degli enti previdenziali pubblici, denominata « Scip 2 »;

tale operazione di cartolarizzazione ha coinvolto centinaia di famiglie, in gran parte concentrate nella città di Roma;

i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati all'operazione « Scip 2 » risultano più gravosi per i conduttori rispetto alle precedenti vendite, stante anche il mutato prezzo di mercato degli immobili stessi;

durante l'esame del decreto-legge n. 102 del 2003 al Senato della Repubblica erano state apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 351 del 2001, accettate dal Governo;

tali modifiche riguardavano in particolare:

a) la vendita ai conduttori di immobili di uso non abitativo, specificamente commerciale o artigianale, ai

quali veniva riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto individuale dell'immobile, prima dello svolgimento dell'asta prevista dalla procedura, al prezzo di vendita pari al valore posto a base d'asta;

b) la riformulazione dei criteri per l'individuazione degli immobili di pregio, precisando che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, laddove presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

impegna il Governo:

a) promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di facilitare l'acquisto dell'immobile da parte dei conduttori e a tal fine a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, le seguenti modifiche normative:

a) nel caso di vendita ai conduttori di immobili di uso diverso da quello residenziale, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale deve poter essere esercitato con riferimento al prezzo determinato quale base d'asta;

b) l'esclusione della classificazione tra gli immobili di pregio di quegli immobili che presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia.

(1-00255) « Scherini, Leccisi, Viale, Romoli, Gianfranco Conte, Mauro, Jannone, Taormina, Giudice, Gazzara, de Ghislanzoni Cardoli ».

(30 luglio 2003)

La Camera,

premesso che:

è in atto la terza fase della vendita degli immobili degli enti previdenziali pubblici, denominata « Scip 2 »;

tale operazione di cartolarizzazione ha coinvolto centinaia di famiglie, in gran parte concentrate nella città di Roma;

i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati all'operazione « Scip 2 » risultano più gravosi per i conduttori rispetto alle precedenti vendite, stante anche il mutato prezzo di mercato degli immobili stessi;

durante l'esame del decreto legge n. 102 del 2003 al Senato della Repubblica erano state apportate alcune modifiche al decreto-legge n. 351 del 2001, accettate dal Governo;

tali modifiche riguardavano in particolare:

*a)* la vendita ai conduttori di immobili di uso non abitativo, specificamente commerciale o artigianale, ai quali veniva riconosciuto il diritto di prelazione per l'acquisto individuale dell'immobile, prima dello svolgimento dell'asta prevista dalla procedura, al prezzo di vendita pari al valore posto a base d'asta;

*b)* la riformulazione dei criteri per l'individuazione degli immobili di pregio, precisando che gli immobili siti nei centri storici non sono qualificabili come immobili di pregio, laddove presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

impegna il Governo:

a promuovere e sostenere ogni iniziativa al fine di facilitare l'acquisto dell'immobile da parte dei conduttori e a tal fine a prevedere, in un prossimo provvedimento legislativo, le seguenti modifiche normative:

*a)* nel caso di vendita ai conduttori di immobili di uso diverso da quello residenziale, il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale deve poter essere esercitato con riferimento al prezzo determinato quale base d'asta;

*b)* l'esclusione della classificazione tra gli immobili di pregio di quegli immobili che presentino la necessità di interventi di restauro e di risanamento conservativo, ovvero di ristrutturazione edilizia;

a procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel più rigoroso rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, con la legge n. 410 del 2001;

a valutare, inoltre, la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa.

(1-00256) « Degennaro, Peretti, Mereu, Dorina Bianchi, Anna Maria Leone, Mazzoni, Mongiello, Cozzi, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieli ».

(30 luglio 2003)

La Camera,

premesso che:

è in atto, dopo le operazioni di cartolarizzazione denominate « Scip 1 » e « Scip 2 », la terza fase della vendita degli immobili pubblici, la cui dismissione è iniziata nel 1996 durante il Governo Prodi;

anche quest'operazione sta creando grandi preoccupazioni e spesso insormontabili disagi alle decine di migliaia di famiglie coinvolte nella vendita degli immobili, concentrate in larga misura nella città di Roma;

i prezzi stabiliti per gli acquirenti interessati alle operazioni « Scip 1 » e « Scip 2 » sono stati rimodulati rispetto alla prima fase (dismissioni 1996-2001), con inaccettabili aumenti, oscillanti tra il 30 ed il 50 per cento;

il comma 17 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito,

con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, precisa che «le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici territoriali e gli altri soggetti pubblici non possono in alcun caso rendersi acquirenti dei beni immobili di cui al presente decreto»;

sono stati spesso classificati «di pregio», e quindi esclusi, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351 del 2001, dallo sconto del 30 per cento rispetto ai valori di mercato, immobili costruiti in alcuni casi prima del 1900, quindi spesso bisognosi d'interventi di restauro e di risanamento conservativo;

i mancati rinnovi contrattuali rendono troppo spesso aleatorie le tutele poste a favore degli inquilini;

la percentuale dell'80 per cento per gli acquisti a mezzo di mandato collettivo, fissata per l'applicazione dell'ulteriore abbattimento di prezzo dal comma 8 dell'articolo 3 del citato decreto-legge n. 351 del 2001, appare eccessiva;

è rimasta tuttora in vigore la norma di cui al comma 14 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 351, risalente alla disciplina dettata per le dismissioni operate nel periodo 1996-2001, in base alla quale gli immobili acquistati non possono essere rivenduti prima di 5 anni, al fine di evitare speculazioni. Risulta, tuttavia, singolare che possa essere qualificato come speculativo l'acquisto effettuato in contanti ovvero tramite accensione di mutui, soltanto perché sono stati concessi sconti previsti, normalmente, da qualsiasi agenzia immobiliare nel caso di vendita di immobili occupati;

sono praticamente inesistenti le tutele per quanti, rientrando tra le fasce parzialmente protette e non e non potendo acquistare l'appartamento occupato, sono, oggi come ieri, in balia di meccanismi che consentono il passaggio degli immobili rivenduti da una società all'altra;

gli istituti di credito concedono i mutui agevolati soltanto a chi è in grado di presentare molteplici garanzie, impedendo quindi a migliaia di famiglie di

accedere a quei mutui e costringendole a ricorrere a fonti di finanziamento tutt'altro che trasparenti;

le tutele per gli anziani che non possono acquistare gli immobili devono essere definite con maggiore precisione, senza lasciare spazio ad interpretazioni ambigue della normativa;

il diritto di prelazione per l'acquisto degli immobili, previsto dalla normativa in favore di decine di migliaia di artigiani e commercianti locatari di immobili non abitativi già di proprietà di enti pubblici trasferiti alla Scip srl, sta, di fatto, provocando gravi danni, a causa del meccanismo che, invece, avrebbe dovuto facilitarlo;

impegna il Governo:

a recuperare la definizione inserita nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 102, con riferimento alla qualificazione degli immobili di «pregio»;

ad adottare le opportune iniziative normative per modificare la disciplina concernente i conduttori delle unità immobiliari ad uso diverso da quello residenziale, garantendo loro il diritto di opzione per l'acquisto in forma individuale, scoraggiando così speculazioni già in atto;

a salvaguardare il diritto di acquisto degli inquilini, nel più rigoroso rispetto delle forme e delle condizioni previste dagli enti pubblici;

a intraprendere ogni iniziativa utile per addivenire ad un confronto anche con gli enti privatizzati finalizzato a sollecitare gli enti medesimi ad adottare, nel rispetto dell'autonomia di ciascun ente, criteri di vendita degli immobili atti a favorire l'acquisto da parte dei conduttori degli immobili stessi;

a procedere all'alienazione degli immobili degli enti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 20, del

decreto legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n.410 del 2001;

a valutare la possibilità di favorire anche l'acquisto degli alloggi ad uso abitativo, detenuti dagli appartenenti alle forze armate, non più strumentali rispetto alle funzioni proprie del ministero della difesa.

(1-00258) « Buontempo, Fiori, Scherini, Degennaro, Leo, Ramponi, Briguglio, Ronchi, Mazzocchi, Leccisi, Viale, Romoli, Gian-

franco Conte, Mauro, Jannone, Toarmina, Giudice, Gazzara, de Ghislanzoni Cardoli, Peretti, Mereu, Dorina Bianchi, Anna Maria Leone, Mazzoni, Mongiello, Cozzi, Giuseppe Drago, Liotta, Ranieli, Arrighi, Antonio Pepe ».

(31 luglio 2003)

(*Mozione non iscritta all'ordine del giorno, ma vertente sullo stesso argomento*)

**PROPOSTA DI LEGGE: LETTIERI ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LE ATTIVITÀ DI CONSULENZA SU STRUMENTI FINANZIARI (3227)**

**(A.C. 3227 – Sezione 1)**

**PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO**

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

NULLA OSTA

**(A.C. 3227 – Sezione 2)**

**ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**Disciplina delle attività di consulenza su strumenti finanziari.**

ART. 1.

*(Definizioni).*

1. All'articolo 1 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

« *g-bis*) la predisposizione e la diffusione di studi »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« *6-bis*. In relazione all'attività di predisposizione e diffusione di studi di cui alla lettera *g-bis*) del comma 6, è da intendere per:

a) “studio”: qualsiasi ricerca, analisi o rappresentazione di situazioni avente ad oggetto titoli di emittenti quotati, emittenti quotati o settori industriali, che contiene previsioni sull'andamento futuro e che, esplicitamente o implicitamente, fornisce un consiglio di investimento, predisposta o diffusa da soggetti abilitati o da soggetti in rapporto di controllo con essi;

b) “settori industriali”: quelli nei quali operano gli emittenti quotati;

c) “rapporto di controllo”: quello definito dall'articolo 93 del presente decreto;

d) “analista finanziario”: il soggetto in possesso dei requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità in materia di studi, definiti ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera *c-ter*) ».

**(A.C. 3227 – Sezione 3)**

**ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 2.

*(Vigilanza regolamentare sugli analisti finanziari).*

1. All'articolo 6, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

« *c-bis*) le modalità di organizzazione, il regolamento interno e i criteri delle mo-

dalità di remunerazione che i soggetti abilitati o i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo che predispongono o diffondono studi devono adottare, nonché le regole comportamentali che devono essere tenute, anche nelle loro apparizioni in pubblico, dai soggetti di cui si avvalgono i soggetti abilitati o i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, al fine di assicurare la correttezza dello svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, nonché di prevenire o, comunque, gestire correttamente eventuali situazioni di conflitto di interessi che dovessero insorgere tra lo svolgimento di tale attività e le altre a cui essi sono autorizzati o che sono svolte da altri soggetti ad essi legati da rapporti di controllo;

*c-ter*) i criteri per la definizione e l'accertamento dei requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità di cui all'articolo 1, comma 6-*bis*, lettera *d*) ».

**(A.C. 3227 – Sezione 4)**

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 3.

*(Predisposizione e diffusione di studi).*

1. Dopo l'articolo 25 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 25-*bis*. – *(Attività di predisposizione e diffusione di studi)*. – 1. L'attività di predisposizione e diffusione di studi è consentita ai soggetti abilitati o ai soggetti in rapporto di controllo con essi secondo modalità tali da assicurarne la correttezza, l'imparzialità, la completezza e la chiarezza. Tali modalità sono disciplinate dalla CONSOB con regolamento.

2. I soggetti abilitati, per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e di diffusione di studi, svolta, sotto qualsiasi forma, direttamente o da soggetti in rapporto di controllo con essi, devono avvalersi di soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità ».

**(A.C. 3227 – Sezione 5)**

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

*(Informazioni al pubblico).*

1. All'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. La CONSOB stabilisce con regolamento in quali casi e con quali modalità devono essere fornite informazioni al pubblico sugli studi e sulle statistiche concernenti titoli di emittenti quotati, emittenti quotati o settori industriali, elaborati da emittenti quotati, da soggetti abilitati o dai soggetti di cui all'articolo 114-*bis* del presente decreto, nonché da soggetti in rapporto di controllo con essi ».

**(A.C. 3227 – Sezione 6)**

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati).*

1. Dopo l'articolo 114 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 114-*bis*. – *(Attività di predisposizione e diffusione di studi da parte di*

*soggetti diversi dai soggetti abilitati*). — 1. Se l'attività di predisposizione e diffusione di studi è posta in essere in modo professionale da soggetti diversi da quelli abilitati o da emittenti titoli quotati o da soggetti legati da rapporti di controllo con questi ultimi, essi devono comunque svolgere tale attività in modo da assicurare la correttezza, l'imparzialità, la completezza e la chiarezza di detti studi. Tali modalità sono disciplinate dalla CONSOB con regolamento.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono avvalersi, per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi, di soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità.

3. I requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità devono essere posseduti anche da chi svolge individualmente l'attività di cui al comma 1.

4. I criteri per l'accertamento dei requisiti di onorabilità, esperienza e professionalità di cui al comma 3 sono individuati dalla CONSOB con regolamento.

5. Al fine di assicurare la correttezza dello svolgimento dell'attività di predisposizione e di diffusione di studi, la CONSOB fissa con regolamento le regole comportamentali che devono essere tenute, anche nelle loro apparizioni in pubblico, dai soggetti di cui si avvalgono i soggetti di cui al comma 1 per lo svolgimento dell'attività di predisposizione e diffusione di studi e da quelli che svolgono individualmente tale attività ».

**(A.C. 3227 — Sezione 7)**

**ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 6.**

*(Sanzioni).*

1. Dopo l'articolo 173 del testo unico delle disposizioni in materia di interme-

diatazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 173-bis. — *(Violazione delle norme sulla predisposizione e diffusione di studi).* — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'inosservanza delle disposizioni di cui agli articoli 25-bis e 114-bis del presente decreto è punita con l'arresto da sei mesi a tre anni e con l'ammenda da 5.000 euro a 50.000 euro.

2. La condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

3. In caso di violazione delle norme sulla predisposizione e diffusione di studi da parte di soggetti diversi dai soggetti abilitati che svolgono tale attività in modo continuativo e remunerato, la CONSOB può ordinare agli stessi di porre termine a tali violazioni ».

2. All'articolo 193 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-bis. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16 ».

3. Dopo l'articolo 196 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è inserito il seguente:

« ART. 196-bis. — *(Sanzioni applicabili agli analisti finanziari).* — 1. I soggetti in possesso di requisiti di onorabilità e di specifiche e comprovate esperienze e professionalità, di cui agli articoli 25-bis e 114-bis, che violano le norme del presente decreto o le disposizioni generali emanate dalla CONSOB in forza di esso, sono puniti, in base alla gravità della violazione e tenuto conto dell'eventuale recidiva, con una delle seguenti sanzioni:

a) richiamo scritto;

b) sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 euro a 50.000 euro;

c) perdita temporanea, da uno a quattro mesi, dei requisiti di cui all'articolo 25-*bis*, comma 2;

d) perdita definitiva dei requisiti di cui all'articolo 25-*bis*, comma 2.

2. Le sanzioni di cui al comma 1 sono applicate dalla CONSOB con provvedimento motivato, previa contestazione degli addebiti agli interessati e valutate le deduzioni da essi presentate nei successivi trenta giorni. Nello stesso termine gli interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente.

3. Alle sanzioni previste dal presente articolo si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689, ad eccezione dell'articolo 16.

4. I soggetti che si avvalgono dei responsabili delle violazioni rispondono, in solido con essi, del pagamento delle sanzioni pecuniarie e sono tenuti ad esercitare il regresso verso i responsabili.

5. La CONSOB determina con regolamento forme idonee e tempestive di pubblicità, da effettuare a spese dei responsabili delle violazioni e dei soggetti di cui al comma 4, delle violazioni riscontrate e delle sanzioni comminate ».

**(A.C. 3227 – Sezione 8)**

**ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI  
LEGGE NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE**

**ART. 7.**

*(Disposizioni regolamentari).*

1. La CONSOB emana le disposizioni regolamentari previste dagli articoli 2, 3 e 4 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

**DOCUMENTO DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA  
RELATIVO ALLA MANOVRA DI FINANZA PUBBLICA PER GLI ANNI  
2004-2007 (DOC. LVII, N. 3)**

**(Doc LVII, n. 3 – Sezione 1)**

**RISOLUZIONI**

La Camera,

1 – esaminato il Documento di programmazione economico finanziaria per gli anni 2004-2007;

*premessi che:*

il DPEF presentato dal Governo appare gravemente carente poiché non reca: a) la specificazione dei fondi nazionali addizionali per il Sud, previsti dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988; b) l'articolazione degli interventi collegati alla manovra di finanza pubblica per il 2004-2006, malgrado nel DPEF stesso si legga che il quadro tendenziale e programmatico sconta gli effetti della riforma del fisco, del lavoro e della previdenza, così stabilendo uno stretto nesso tra queste ultime e le dimensioni e i caratteri della manovra correttiva come delineata nel DPEF; c) la specificazione degli obiettivi programmatici del fabbisogno del settore statale e del fabbisogno della pubblica amministrazione; d) la determinazione del saldo corrente della pubblica amministrazione;

1.1 – le carenze sopra descritte rendono formalmente e sostanzialmente impossibile la formulazione della risoluzione parlamentare prevista dalla legge n. 468 del 1978;

1.2 – la mancata formulazione dei fondamentali saldi di finanza pubblica nella risoluzione di approvazione del DPEF renderebbe impossibile la definizione della legge finanziaria;

1.3 – il rispetto del contenuto proprio del DPEF da parte del Governo non riveste carattere meramente formale, giacché nel decennio scorso – il decennio del risanamento e della stabilizzazione finanziaria – la sessione di bilancio si è sempre conclusa col pieno rispetto dei confini (specie in termini di fabbisogno) fissati nella risoluzione parlamentare sul DPEF, così dimostrandosi – anche sotto il mero profilo della corretta gestione della finanza pubblica – che il DPEF mantiene una sua specifica funzione nella decisione di bilancio;

1.4 – il DPEF 2004-2007, rappresentandosi « come l'avvio di un percorso, alla fine del quale saranno individuate le priorità necessarie per coordinare riforme, sviluppo, competitività e risorse finanziarie » opera altresì uno stravolgimento dei contenuti, dei metodi e delle procedure di elaborazione del DPEF stesso, risultando evidente che:

a) la consultazione delle parti sociali deve *precedere* l'approvazione del DPEF in Consiglio dei Ministri, secondo quanto previsto dal Patto sociale del 1993;

b) le regioni e le associazioni dei comuni e delle province non sono state messe in grado di contribuire all'elaborazione del DPEF, così come richiesto dalle norme contenute nel Titolo V della Costituzione e dal rilievo assunto, nella corretta gestione della finanza pubblica, dal Patto

di stabilità interno, tanto che la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle provincie autonome ha deciso di non partecipare neppure all'audizione promossa dalle Commissioni Bilancio, essendo « ancora in corso l'esame del DPEF » da parte della Conferenza stessa;

*rilevati:*

1.5 — i rischi cui il Paese viene esposto dalla decisione del Governo di affossare il metodo della concertazione con le parti sociali, che già nel corso dell'audizione parlamentare hanno preso atto di questa svolta e dichiarato apertamente di non considerarsi vincolate — nell'assunzione delle loro scelte di gestione del conflitto sociale — ad obiettivi (ad esempio il tasso programmato di inflazione) che non hanno potuto né concertare, né discutere adeguatamente;

1.6 — quelli derivanti dalla progressiva trasformazione del Patto di stabilità interno — decisivo per la stabilità della finanza pubblica — in un atto d'imperio del Governo sulle regioni e le autonomie locali, cui queste ultime possono reagire attraverso una diffusa conflittualità e un generalizzato contenzioso, a sua volta fonte di indebolimento delle capacità competitive del sistema Italia;

*esaminato:*

il quadro delle previsioni a legislazione vigente e il corrispondente quadro programmatico contenuti nel DPEF;

*premesso che:*

1.7 — non appare certo, nella definizione del quadro tendenziale, il rispetto del principio della legislazione vigente (ad esempio i risparmi sulla spesa per acquisto di beni e servizi, già previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria per il 2003, a loro volta correttivi di norme recate dalle leggi finanziarie degli anni immediatamente precedenti, non sembrano incorporati — come dovrebbero — nel tenden-

ziale, mentre sembrano previsti nel programmatico, quasi fossero il frutto di innovazioni legislative);

— il quadro tendenziale appare piuttosto frutto di una previsione bilanciata di entrate e uscite, di cui non vengono esplicitati i criteri e le modalità di calcolo, così da rendere difficile un corretto esame parlamentare del DPEF;

1.8 — gli oneri per i rinnovi dei contratti di lavoro dei dipendenti pubblici sono certamente assenti dal quadro tendenziale a legislazione vigente — come è corretto che sia — ma lo sono altrettanto dal quadro programmatico, creandosi così le premesse o per una sottostima del fabbisogno e delle conseguenti dimensioni della manovra correttiva, o per un'aspra fase di conflittualità con i lavoratori interessati;

sollecita il Governo:

a ritirare il DPEF 2004-2007 e a rielaborarlo secondo le regole, le procedure e con i contenuti previsti dalla legge di contabilità, dal titolo V della Costituzione e del Patto Sociale del 1993:

2 — La Camera,

*premesso che:*

2.1 — l'economia mondiale continua ad essere caratterizzata da una lenta crescita e l'economia italiana nel 2002 è cresciuta ad un ritmo pari alla metà (+0,4) di quello medio dell'Unione monetaria europea (+0,8);

2.2 — l'obiettivo di crescita del PIL italiano per il 2003 fissato dal DPEF (+0,8), potrà essere raggiunto solo se nella seconda parte dell'anno si manifesterà un'accelerazione (+1,2) di cui non vi sono segni;

2.3 — tende ad accentuarsi una grave caduta delle capacità competitive del Paese, testimoniata dal ridursi delle sue quote di commercio mondiale, a fronte

della sostanziale tenuta delle quote di altri grandi paesi europei, come Germania e Francia;

2.4 — il Paese, caratterizzato nella seconda metà del decennio trascorso da bassi livelli di conflittualità sociale, è ora salito in vetta alla graduatoria dei Paesi europei per ore di sciopero;

2.5 — il clima di fiducia delle famiglie e delle imprese non accenna a migliorare, così da ridurre le capacità del Paese di agganciare una ripresa internazionale che si manifestasse nei prossimi mesi e di cui, per ora, si colgono solo timidi segnali;

2.6 — la scelta operata dal Governo in questi ultimi due anni — adottare sempre le previsioni di crescita più ottimistiche elaborate in sede internazionale (OCSE, FMI, Commissione UE), per poi rivederle progressivamente al ribasso in corso d'anno — lungi dall'esaltare, ha via via depresso il sistema delle aspettative dei consumatori, dei lavoratori, delle imprese e degli investitori;

2.7 — le scelte fondamentali della politica economica di questi ultimi anni (leggi sul mercato del lavoro, Tremonti-*bis* e condoni fiscali) non sono state in grado di offrire alla crescita il contributo atteso (si vedano i DPEF per il 2002 e il 2003), o perché orientate ad intervenire sull'unico mercato, quello del lavoro, che presenta *performance* di eccellenza nel contesto europeo (si veda il rapporto ISTAT 2002) o perché totalmente pro-cicliche;

2.8 — le scelte compiute dal Governo per intervenire sul funzionamento dei mercati (lavoro, capitali, beni e servizi) si sono ossessivamente concentrate, senza peraltro apportarvi alcuna significativa innovazione, almeno per i due anni trascorsi, su quello che presenta, dal 1997 in poi, crescenti livelli di efficienza ed efficacia, trascurando invece di intervenire sul mercato dei capitali (e della proprietà, in termini di effettiva contendibilità delle più grandi imprese) e su quello dei beni e dei servizi, che presentano livelli insoddisfa-

centi di flessibilità e di apertura, tanto da renderli fattori decisivi della caduta delle capacità competitive del sistema;

2.9. — in questo contesto, è serio il deterioramento della finanza pubblica, riassumibile in due dati: l'avanzo primario cade da livelli superiori al 5 per cento degli anni 1998-2001 al 3 per cento del 2003 ed è atteso risalire sopra il 5 per cento nel lontano 2007, mentre l'indebitamento strutturale (*deficit* al netto degli effetti del ciclo) sale da una previsione dello 0,5 del DPEF 2003 all'1,8 per cento, quasi quadruplicandosi;

— un simile peggioramento dei dati fondamentali di finanza pubblica non è in alcun caso addebitabile solo alla mancata crescita e agli effetti che essa « scarica » sul bilancio pubblico, come attestato dalle analisi della Banca d'Italia, che attribuisce al ciclo negativo dell'economia solo un terzo del peggioramento dell'indebitamento, a fronte del DPEF, per il quale la mancata crescita è responsabile dell'aumento dell'indebitamento per percentuali superiori all'80 per cento;

2.10 — in questo contesto, la manovra correttiva delineata (con le insormontabili carenze di dati ed obiettivi di cui al punto 1 di questa risoluzione) dal DPEF appare:

a) insufficiente — per la parte « strutturale » — a correggere gli andamenti tendenziali a legislazione vigente verso gli obiettivi del Patto europeo di stabilità e crescita, giacché gli effetti di risparmio da convenzioni CONSIP dovrebbero essere incorporati nella legislazione vigente (e finalmente quantificati da adeguate relazioni tecniche), le misure di contrasto all'evasione appaiono gravemente pregiudicate dal ricorso sistematico ai condoni, le misure di contrasto al sommerso si sono rivelate del tutto inefficaci nel passato (legge dei « cento giorni ») e comunque non appaiono in grado — nel primo anno di applicazione — di produrre un aumento delle entrate, mentre il DPEF non chiarisce a quali « regimi speciali di favore » si riferisca, e l'efficacia del Patto di stabilità interno appare gra-

vemente compromessa dal suo permanente carattere « emergenziale » e dal mancato confronto preventivo, sul DPEF, con le regioni e le autonomie locali;

b) insufficiente e potenzialmente pericolosa - per la componente *una tantum* - giacché le recenti incertezze del Governo nella conduzione delle operazioni di cessione del patrimonio riducono l'affidabilità (e quindi il valore economico) delle stesse, perché è assai discutibile che il gettito da condono possa essere imputato correttamente all'esercizio 2004; e infine perché la ripetizione nel DPEF dello stesso concetto, prima in lingua italiana e poi in lingua inglese, alimenta il sospetto che il Governo intenda ricorrere, nel 2004, ad un condono edilizio;

2.11- la manovra correttiva delineata col DPEF, anche ove si realizzasse compiutamente, è interamente dedicata a realizzare la convergenza dei saldi di finanza pubblica verso gli obiettivi del Patto di stabilità e crescita, e non crea gli spazi finanziari per interventi a sostegno dello sviluppo e della crescita, che sono quindi affidati dal DPEF esclusivamente ai benefici effetti sugli investimenti delle Azioni europee per la crescita e dell'attività di Infrastrutture Spa., assunta, con l'ANAS, come esterna al conto delle pubbliche amministrazioni,;

2.12 - DPEF sancisce *per tabulas* il rinvio ad anni successivi al 2004 dell'emanazione dei decreti delegati attuativi delle riforme del fisco, degli ammortizzatori sociali, della scuola, dell'agricoltura, del federalismo fiscale, secondo quanto previsto dalla clausola di garanzia contenuta nelle rispettive leggi delega (*prima* la legge finanziaria dispone le risorse necessarie, *poi* il Governo emana i decreti delegati);

2.13 - la maggiore crescita del PIL prevista dal DPEF nel quadro programmatico (+0,2) rispetto al tendenziale è interamente attribuita dal Governo al traino esercitato dagli investimenti, giacché le esportazioni recherebbero un contributo nullo e i consumi dovrebbero cadere (-0,1) rispetto al tendenziale;

- gli investimenti pubblici, intesi come investimenti che trovano copertura nel bilancio delle pubbliche amministrazioni, non aumentano in modo significativo, sicché il forte aumento degli investimenti nel 2004 dovrebbe derivare dalle Azioni europee e dall'operare di Infrastrutture Spa. secondo una previsione che appare contraddetta:

a) dal carattere a medio e lungo termine degli investimenti;

b) dall'assenza di qualsiasi intervento degli stati o dell'Unione per esercitare - a carico del bilancio pubblico - una funzione di garanzia di ultima istanza rispetto ad operazioni di finanza di progetto ad elevato rischio e a redditività differita nel tempo;

- proprio ai fini di dare pieno sostegno ad un grande disegno di adeguamento infrastrutturale dell'Europa e dell'Italia, è necessario che il bilancio dei singoli stati e della stessa Unione preveda un adeguato sostegno finanziario, almeno nel senso della fornitura di garanzie di ultima istanza;

2.14 -il DPEF definisce un ritmo di riduzione della pressione fiscale, che aumenterà nel 2003 almeno dello 0,2 per cento del PIL, molto lontano dalle previsioni del DPEF 2002 (al massimo, -1,5 nella legislatura), che dà ragione all'equilibrio degli obiettivi proposti dal centrosinistra, programmaticamente rivolti a garantire una riduzione della pressione fiscale compatibile con le esigenze di coesione sociale e sostegno della crescita da parte dello Stato;

2.15 - il DPEF non contiene alcuna indicazione di provvedimenti ordinamentali collegati alla legge finanziaria per il 2004, così mostrando di voler lasciare irrisolte le esigenze di intervento per una migliore regolazione del mercato dei capitali, dei beni e dei servizi, in un contesto nel quale la crisi delle (poche) grandi imprese industriali italiane sembra risolversi in un orientamento delle « famiglie » che le controllano verso lo sfruttamento di

posizioni di rendita mono-oligopolistica, mentre i riflessi economici del cattivo funzionamento della giustizia (ad esempio le regole del fallimento) gravano pesantemente sulla capacità del Paese di attirare investimenti diretti dall'estero;

— il processo di liberalizzazione dei mercati appare sostanzialmente bloccato,

impegna il Governo

ad operare una drastica correzione degli indirizzi di politica economica e sociale seguiti in questi anni, finalizzata al conseguimento di quattro fondamentali obiettivi, riassumibili nella « strategia delle quattro C »:

concertazione, con le parti sociali e le istituzioni regionali e locali ;

crescita;

coesione sociale e territoriale;

compatibilità ambientale;

in particolare, ad operare per:

1 — recuperare un rapporto positivo con le parti sociali, a partire dal recente accordo per la competitività siglato da Confindustria e CGIL-CISL-UIL, così tornando a praticare il sentiero tracciato dal Patto del 1993, che ha dato un decisivo contributo al risanamento e alla stabilizzazione dell'economia e della finanza pubblica italiana e, soprattutto, può ora favorire — anche grazie ad un'opera di revisione delle sue parti obsolete — l'impegno concertato delle istituzioni e delle parti sociali per il conseguimento di obiettivi di sviluppo;

— fondare questo rilancio della concertazione sulle quattro priorità definite dal recente accordo Confindustria-sindacati (ricerca, formazione, infrastrutture e Sud) che altre parti sociali, nelle audizioni parlamentari sul DPEF, hanno mostrato di condividere;

— far assumere al Patto di stabilità interno un carattere permanente, concertando con le regioni e le autonomie locali

un insieme di obiettivi di indebitamento e debito coerenti col vincolo del Patto di stabilità e crescita europeo, al cui conseguimento i governi locali possano concorrere nel rispetto della loro autonomia, costituzionalmente garantita;

— prevedere un tasso di inflazione programmata più realistico rispetto alle tendenze in atto;

2 — favorire la creazione di un organismo di coordinamento della politica economica e fiscale tra i Paesi dell'Unione monetaria europea, che possa definire — in una sorta di DPEF europeo — gli indirizzi generali sulla base dei quali interloquire con la BCE e ai quali ispirare le politiche di bilancio dei singoli stati membri, senza ledere l'autonomia della Banca centrale e senza violare il principio di sussidiarietà;

— coordinare con gli altri Paesi dell'Unione europea le scelte di bilancio capaci di favorire, anche attraverso eventuali correzioni del Patto di stabilità e crescita, la concreta attuazione del Piano di azione europea per la crescita e del Piano di infrastrutture definito dalla Commissione Van Miert e di consentire il conseguimento degli obiettivi di sviluppo dell'occupazione nella « società della conoscenza » definiti dal vertice di Lisbona;

3 — varare un Piano straordinario di sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo, orientando a questa specifica finalità il sistema delle agevolazioni fiscali degli investimenti privati — anche promuovendo, attraverso le università e gli istituti pubblici di ricerca, iniziative coordinate di distretto industriale o di settore, che abbiano per protagoniste le piccole e medie imprese;

— per quanto riguarda la ricerca e l'innovazione, dare vita a « Centri di eccellenza », valorizzando l'università e gli enti di ricerca, di cui non c'è traccia nel DPEF: ENEA, ASI, CNR, INFN, INFN. I Centri di eccellenza devono coincidere con le aree specializzate dei distretti indu-

striali, rivestire priorità assoluta ed essere strutturati su alcune linee fondamentali:

a) massimizzare la formazione di competenze professionali e di risorse umane specializzate sia nei campi manageriali che in quelli scientifici, produttivi e tecnici, che mancano al sistema industriale italiano, al fine di conseguire un grado di complessità necessario alla competizione internazionale;

b) rafforzare la produttività brevettuale, anche contribuendo direttamente alle spese per brevetti (in cui l'Italia è agli ultimi posti nell'OCSE), favorendo i processi successivi destinati alla industrializzazione dei brevetti;

c) favorire la relazione tra ricerca e impresa attraverso sistemi di rapido trasferimento delle tecnologie e delle competenze alle imprese, abbattendo le barriere regolamentari e gli intralci burocratici esistenti negli enti di ricerca;

d) favorire la creazione di un ambiente finanziario favorevole all'investimento in aziende e attività di ricerca ad alta opportunità tecnologica, con forme di attenuazione del rischio degli investitori privati;

— compiere un primo passo nella direzione indicata dal recente accordo tra Confindustria e sindacati, attraverso la creazione di un articolato sistema di diretto sostegno all'attività di formazione superiore dei giovani «capaci e meritevoli», sia in Italia, sia all'estero, destinando a questo scopo almeno il 10 per cento aggiuntivo delle risorse oggi impiegate per il finanziamento delle attività delle sedi istituzionali di ricerca;

— prevedere un rafforzamento delle attività di formazione continua, anche attraverso la cooperazione tra pubblico e privato;

4 — accelerare la liberalizzazione del settore energetico; individuare i programmi, le risorse e gli adempimenti amministrativi necessari ad incrementare in tempi rapidi la quantità di nuova energia

che è necessario produrre, dando maggiore impulso all'uso efficiente dell'energia e delle fonti rinnovabili, in linea con quanto ci chiede l'Unione europea;

— prevedere la valorizzazione e il rafforzamento di tutti i consorzi di garanzia collettiva fidi e negoziare, in sede internazionale, un riconoscimento della garanzia mutualistica come strumento efficace per ridurre il rischio di credito; introdurre meccanismi fiscali di agevolazione per l'accorpamento delle piccole imprese e per l'accesso a servizi qualificati nei distretti produttivi;

— adottare iniziative normative volte a procedere ad una revisione generale della disciplina dell'acquisizione di beni e servizi, tale da definire, nel quadro di una rigorosa politica di controllo della spesa, un regime effettivamente concorrenziale che salvaguardi anche la possibilità delle piccole e medie imprese di partecipare alle gare relative;

— prevedere modalità di compensazione tra crediti per fornitura di beni e servizi a ciascun comparto della pubblica amministrazione e debiti per imposte e contributi obbligatori allo stesso dovuti da parte delle imprese;

— prevedere il rifinanziamento delle leggi, degli enti e delle società che sostengono l'internazionalizzazione delle imprese italiane;

— avviare opportune iniziative per la tutela dei marchi italiani dalle falsificazioni e dalle imitazioni, e promuovere negoziati nelle sedi internazionali competenti per rendere simmetriche le scelte di apertura dei mercati e di abbandono dei dazi doganali;

— prevedere il rifinanziamento dell'Artigiancassa, e accelerare l'applicazione del regolamento relativo ai bandi riservati all'artigianato della legge n. 488 del 1992; garantire, per tale comparto, adeguate risorse per la formazione continua;

— prevedere per il commercio misure di sostegno al consumo ed il rifinanzia-

mento dell'indennizzo per la cessazione dell'attività commerciale, delle cooperative e dei consorzi di garanzia collettiva fidi;

– reintegrare per il turismo le risorse del fondo di cofinanziamento previsto dalla legge n. 135 del 2001; uniformare le aliquote IVA, rendendo detraibile l'IVA per il turismo congressuale; promuovere adeguatamente il nostro prodotto turistico sui mercati internazionali; prevedere un'adeguata riforma dell'ENIT;

– sostenere i progetti innovativi dell'autonomia degli istituti scolastici e rifinanziare il piano di sviluppo delle nuove tecnologie didattiche, anche mediante un corretto utilizzo del Fondo per l'offerta formativa di cui alla legge n. 440 del 1997; sviluppare iniziative per il diritto allo studio; sostenere le istituzioni universitarie garantendo l'ampliamento dell'offerta formativa e per il consolidamento del sistema di valutazione; promuovere un programma straordinario per l'assunzione di 5.000 giovani ricercatori negli enti e nelle università nei prossimi cinque anni; assicurare piena convergenza tra ricerca pubblica e privata, garantendo adeguate risorse ai fondi FAR e FIT; applicare alle imprese la defiscalizzazione automatica dei progetti di ricerca e innovazione richiesti a università e enti;

– per le infrastrutture: prevedere un consistente incremento delle risorse per opere pubbliche, indicando in modo certo e puntuale gli impegni finanziari, in base ad una seria e corretta programmazione; concentrare e selezionare gli interventi in relazione a grandi priorità, quali il riequilibrio modale del sistema dei trasporti, l'ammodernamento delle reti idriche, la difesa del suolo, la mobilità nelle aree urbane, la sicurezza stradale, il recupero del *deficit* infrastrutturale che grava soprattutto sul Meridione;

– riavviare una politica industriale, in coerenza con il Piano generale dei trasporti e della logistica, ed attuare il progetto « autostrade del mare » e i corridoi tirrenico e adriatico; in particolare per la flotta: riattivare misure di sostegno

permanenti al cabotaggio marittimo e per il settore dei traghetti, introducendo, come in altri paesi europei, una tassa forfettaria calcolata sulla base del tonnellaggio (*Tonnage tax*);

– avviare, per le città, un piano straordinario e permanente di interventi per la mobilità sostenibile e la sicurezza con consistenti risorse per sostenere il trasporto pubblico locale, incrementando l'ex fondo nazionale trasporti trasferito alle regioni, con fondi adeguati per l'investimento in metropolitane, mezzi di trasporto confortevoli, non inquinanti e veloci, con l'applicazione di nuove tecnologie ai sistemi di circolazione, di sosta e di informazione ai cittadini e di modelli innovativi di distribuzione delle merci nelle città;

– attivare gli opportuni strumenti di carattere fiscale al fine di incrementare i contributi pubblici disponibili per le imprese che gestiscano servizi di trasporto pubblico locale sulla base di procedure concorsuali e riconoscere, anche nel quadro di politiche di sostegno per la famiglia, la detraibilità sul piano fiscale degli abbonamenti al trasporto pubblico;

– stanziare risorse adeguate per le aree colpite da calamità naturale (terremoto nel Molise e in altre aree del Sud, eventi alluvionali nel Centro-Nord) nel corso del 2002-2003 e per il completamento della ricostruzione in Umbria e nelle Marche;

5 – nell'immediato, sostenere la crescita del PIL nel 2004 attraverso due misure « a presa diretta » sul sistema economico e produttivo, quali:

a) il ripristino, limitato alle sole aree dell'obiettivo 1, del credito d'imposta automatico per le assunzioni aggiuntive a tempo indeterminato di lavoratori provenienti dalla disoccupazione e dall'area del lavoro temporaneo e « atipico »;

b) il ripristino della piena operatività delle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie (36 per cento IRPEF e 10

per cento IVA), riportando i massimali agevolabili al tetto iniziale (75.000 euro) e accorciando il periodo minimo per il recupero dell'agevolazione (cinque anni invece di dieci), così utilizzando a fini di interesse generale l'attenzione delle famiglie per la proprietà e la cura della casa e l'orientamento « al mattone » assunto in questi ultimi anni dalle scelte di impiego dei risparmi della famiglie stesse;

6 — procedere al recupero del ritardo infrastrutturale che penalizza il Mezzogiorno, a partire dalla rete idrica, cambiando le priorità per gli investimenti e dando priorità alla difesa del suolo;

— sostenere il livello dei salari più bassi attraverso interventi di parziale fiscalizzazione degli oneri;

— realizzare un fondo perequativo per riequilibrare le risorse delle autonomie del Mezzogiorno e garantire a tutti i cittadini italiani uguali diritti e garanzie sociali;

— rafforzare e riformare il sistema degli incentivi che aumentano la convenienza ad investire nel Sud; incentivi che devono avere due caratteristiche:

a) automatismo delle procedure;

b) selettività degli obiettivi, resa indispensabile sia dalla scarsità di risorse, sia dalla necessità di orientare la crescita verso l'innovazione di prodotto e di processo;

— creare, coniugando indicazioni comunitarie con indirizzi regionali e nazionali, strumenti finanziari innovativi (pubblico-privato) che consentano il finanziamento di investimenti attraverso il capitale sociale e non l'indebitamento;

7 — favorire lo sviluppo della coesione sociale, riconoscendo priorità alla riforma che crei un sistema universale di ammortizzatori sociali, anche al fine di sgravare il sistema previdenziale da compiti che non gli sono propri;

— utilizzare la straordinaria occasione costituita da tassi di interesse reali prossimi allo zero per accelerare il conferimento volontario degli accantonamenti del TFR ai fondi pensione integrativi (secondo pilastro), così da affrontare con una politica lungimirante il più rilevante problema aperto in campo previdenziale, cioè un tasso di sostituzione pensione/ultimo salario che — con la legge n. 335 del 1995 a regime — sarà molto più basso di quello attuale e da favorire la creazione di investitori istituzionali che possano aiutare una crescita stabile e duratura;

— utilizzare le risorse disponibili per misure di sostegno alla natalità e alla famiglia che siano eque anche perché socialmente selettive;

8 — garantire il rafforzamento del sistema sanitario pubblico affinché sappia garantire i livelli essenziali di assistenza, l'innovazione e la qualità delle prestazioni per i cittadini; in particolare:

a) avvicinare gradualmente le risorse del fondo sanitario, oggi al 5,8 per cento del PIL, alla media europea del 7 per cento, prevedendo anche la finalizzazione di una quota dell'incremento al potenziamento dei servizi al Sud;

b) assicurare risorse sufficienti per garantire i livelli essenziali di assistenza in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, per i rinnovi contrattuali, e per i contratti di formazione-lavoro dei medici specializzandi; incrementare i trasferimenti finanziari alle regioni ed ai comuni per il rafforzamento della rete dei servizi sociali per anziani, disabili, tossicodipendenti e le diverse aree del disagio;

c) introdurre misure di sostegno alla famiglia per migliorare gli assegni di maternità, per armonizzare i tempi di lavoro con le responsabilità educative ed assistenziali, anche attraverso crediti d'imposta ed un programma nazionale di sviluppo di nidi e servizi per la fascia da zero a tre anni;

– istituire il Fondo per la non autosufficienza che attraverso le regioni garantisca alle famiglie le risorse per una adeguata tutela ed assistenza in casa o in strutture a carattere diurno o residenziale;

– programmare per i disabili:

a) un intervento sui trattamenti pensionistici, almeno parziale, tenendo conto che il Governo si era impegnato per il milione al mese;

b) misure per il cosiddetto «dopo di noi», per la tutela delle persone con grave disabilità, che restano prive del sostegno familiare;

c) l'estensione al coniuge ed al convivente dei permessi previsti dall'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, i tre giorni per l'assistenza al disabile e il superamento del limite dei cinque anni per il beneficio dei due anni di congedo retribuito dal lavoro;

9 – adottare interventi di fiscalità ambientale per coprire i costi sopportati dalla natura attraverso i meccanismi di mercato, favorendo nel contempo l'occupazione, grazie alla riduzione della tassazione sul lavoro e per contenere i consumi di energia, ridurre l'inquinamento, tutelare le risorse scarse e promuovere nuova imprenditorialità;

– riattivare la cosiddetta *Carbon Tax*, introdotta con l'articolo 8 della legge n. 448 del 1998, sospesa con il decreto-legge n. 356 del 2001;

– sostenere la promozione di nuova imprenditorialità, soprattutto con riferimento ad attività di manutenzione, recupero e valorizzazione del patrimonio artistico, monumentale e naturalistico, in particolare rivolte:

a) al settore energetico, con l'obiettivo di stabilizzare le emissioni di anidride carbonica, in relazione al miglioramento di efficienza dei processi di combustione e di sviluppare risparmio energetico attraverso la cogenerazione, il teleriscaldamento, e il ricorso a fonti rinnovabili;

b) ai settori della conversione ecologica di produzioni e impianti inquinanti, dello sviluppo di tecnologia e di impianti per il controllo, per il recupero, per la depurazione, nonché per il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti;

c) nei settori agricolo e zootecnico, per garantire la tutela delle produzioni agroalimentari di qualità e lo sviluppo dell'agricoltura e della zootecnia biologica mediante incentivi alla riconversione delle imprese intensive in produzioni ecocompatibili; la realizzazione di iniziative sistematiche, idonee a favorire la diffusione di buone pratiche agricole fitosanitarie, di aggiornate e razionali tecniche agronomiche conformi al metodo di produzione biologico; la promozione dell'etichettatura di prodotti agricoli ottenuti con metodo biologico utilizzando anche appositi fondi stanziati dall'Unione europea; incentivi alla diffusione dei prodotti biologici favorendo, in particolare, metodi di cooperazione tra il sistema distributivo e quello produttivo al fine di aumentarne la diffusione.

**6-00084.** Violante, Castagnetti, Boato, Rizzo, Intini, Pecoraro Scanio, Pisicchio.

La Camera,

al termine di un approfondito e argomentato dibattito parlamentare sul Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2004-2007;

*ritenuto che:*

la discussione svolta abbia rappresentato un momento assai qualificato di confronto tra Governo e Parlamento, maggioranza e opposizioni sulla complessiva situazione economica nazionale e internazionale, sul quadro generale delle politiche in atto e dei loro effetti economico-finanziari.

risulta rafforzata l'importanza delle fasi preliminari di conoscenza e discus-

sione delle grandi linee della politica generale e della previa definizione di vincoli ed obiettivi ai fini di un processo decisionale aperto e trasparente in materia economico-finanziaria, come hanno convenuto i presidenti delle Commissioni bilancio dei paesi dell'OCSE riuniti a Roma nel giugno scorso;

tale discussione debba coinvolgere in modo aperto e trasparente l'insieme delle autonomie territoriali, come premessa indispensabile alla loro corresponsabilizzazione nel quadro del Patto di stabilità interno;

#### **Metodi e procedure per la decisione di bilancio:**

rilevato che la legge finanziaria resta uno strumento non soltanto utile ed efficace per l'azione di governo, ma anche indispensabile per una politica di bilancio che si prefigga obiettivi di cambiamento degli andamenti tendenziali a legislazione vigente, sia per il controllo delle grandezze finanziarie che per lo sviluppo;

considerato che la conservazione di questo strumento impone il ristabilimento di limiti e di regole espressamente previsti nella legge di contabilità generale dello Stato e nei regolamenti parlamentari, con il definitivo superamento di passaggi disordinati e confusi che si sono ripetuti negli anni e che alimentano un giudizio negativo nell'opinione pubblica;

tenuto conto dell'approfondimento in corso di svolgimento sia presso il Senato che presso la Camera allo scopo di ristabilire il rispetto dei limiti di contenuto e di razionalizzare il procedimento di esame della legge finanziaria, assicurando alla fase in Commissione margini più ampi per la definizione del testo e alla fase in Assemblea le condizioni per la massima evidenza delle diverse posizioni e per un confronto di alta qualità politica;

considerata altresì l'opportunità di garantire le massime condizioni di visibilità e di trasparenza al dibattito parla-

mentare sulla più importante legge dell'anno, anche attraverso forme di pubblicità e di effettivo accesso dei numerosi gruppi sociali interessati e del più vasto pubblico, grazie ad un utilizzo più intenso e qualificato dei mezzi di trasmissione delle sedute;

ritenuto che, prima della presentazione della prossima legge finanziaria, si possa utilmente verificare la possibilità di intese per introdurre soluzioni graduali, di carattere sperimentale, in ordine alle modalità di gestione della sessione di bilancio;

impegna il Governo

a) a presentare il disegno di legge finanziaria, articolato in parti corrispondenti alle finalità proprie, senza alcuna concessione ad interventi ordinamentali o di impatto limitato che non siano direttamente connessi e strumentali al perseguimento delle medesime finalità;

b) a concentrare nel disegno di legge finanziaria gli interventi volti ad assicurare il rispetto degli obiettivi programmatici e di quelli finalizzati al sostegno dello sviluppo, nonché il complesso della disciplina relativa al concorso da parte degli enti territoriali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dal Patto di stabilità e crescita, allo scopo di valorizzare la sessione di bilancio come momento centrale per la definizione delle politiche economiche e finanziarie, in cui le diverse misure adottate possano essere correlate e ricondotte ad una logica unitaria e coerente di politica generale;

c) a concorrere ad una gestione più chiara e ordinata del processo di formazione in Parlamento della legge finanziaria, attraverso una più puntuale osservanza delle norme vigenti, in particolare con riferimento ai limiti di contenuto, ed attraverso un uso misurato della facoltà di presentare emendamenti, soprattutto nella fase in Assemblea, evitando comunque di proporre in questa sede argomenti non previamente discussi in Commissione;

d) a promuovere il compimento del lavoro istruttorio dell'Alta commissione per il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario che, in base alle previsioni dell'articolo 3 della legge finanziaria per il 2003, avrebbe dovuto concludersi entro il mese di marzo del 2003, e a sottoporre al più presto al Parlamento la relazione sul federalismo fiscale;

### **Obiettivi della politica di bilancio**

*considerato che:*

i fattori strutturali di incertezza dell'economia internazionale richiedono una politica economica più consapevole, più attiva e, quindi, più flessibile, mirata a cogliere le specifiche opportunità di sviluppo che si offrono alla economia di ciascun Paese;

la ricerca di nuovi spazi di intervento per la politica economica deve comunque esplicarsi nel rispetto delle regole del Patto di stabilità e crescita e degli obiettivi di risanamento della finanza pubblica, in modo da pervenire, entro la fine del periodo di programmazione, ad un saldo del conto delle amministrazioni pubbliche in avanzo;

in questa direzione il Governo e il Parlamento hanno già compiuto notevoli progressi adottando soluzioni originali ed innovative le quali, evitando di ricorrere a misure ampiamente sperimentate in passato, ma scarsamente efficaci a far fronte ad una situazione del tutto nuova:

- hanno consentito il pieno rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria;

- hanno avviato processi riformatori di carattere strutturale che, attraverso un percorso di attuazione articolato su un arco temporale pluriennale, permetteranno di conseguire una forte modernizzazione del Paese;

- hanno favorito l'adozione di forme evolute di partenariato tra pubblico e privato;

*considerato inoltre che:*

il semestre di Presidenza europea offre al Governo italiano l'opportunità per rilanciare, ad un livello più ampio di quello nazionale, le riforme per lo sviluppo, in modo da restituire rilievo prioritario e dare concreta attuazione agli obiettivi di competitività ed innovazione definiti dal Consiglio europeo di Lisbona;

*ritenuto infine che:*

occorre affiancare al complesso di regole e di procedure poste a presidio della stabilità linee di politica economica comuni che possano efficacemente promuovere la crescita, approfondendo la ricerca dei margini a disposizione per una applicazione ragionevole delle regole del Patto di stabilità, in relazione a tipologie di interventi che possano incrementare in modo permanente i tassi di sviluppo;

### **approva il Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2004-2007 e**

impegna il Governo

#### **1) per quanto riguarda gli obiettivi di carattere macroeconomico:**

a) a porre in essere gli interventi prospettati dal documento al fine di garantire un tasso di crescita del PIL reale almeno nell'ordine del 2 per cento già a partire dal 2004 e un progressivo innalzamento negli anni successivi fino a raggiungere i livelli di crescita potenziale;

b) a perseguire l'obiettivo di una ulteriore crescita del tasso di occupazione e di una contestuale riduzione del tasso di disoccupazione nei termini indicati dal documento, in modo tale che il tasso di occupazione, alla fine del periodo di pro-

grammazione, possa attestarsi su valori in linea con quelli fissati dal Consiglio europeo di Lisbona;

c) ad attivare tutte le iniziative per controllare le pressioni inflazionistiche, adottando a tal fine un tasso di inflazione programmata nella misura prospettata;

d) a promuovere l'attivazione delle modalità innovative per il finanziamento delle infrastrutture di interesse comunitario; a favorire le iniziative per il sostegno della competitività del sistema produttivo, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, per la promozione della ricerca e dell'innovazione tecnologica, per l'armonizzazione delle discipline relative ai mercati finanziari; a concorrere alla definizione di criteri ispiratori della riforma delle politiche di coesione che, alla luce dell'allargamento dell'Unione europea, evitino la penalizzazione delle regioni del Mezzogiorno, proponendo l'assunzione, quale parametro di riferimento ai fini dell'accesso ai fondi strutturali per l'obiettivo 1, oltre al livello del PIL pro-capite, anche il tasso di disoccupazione;

## 2) per quanto riguarda gli obiettivi di carattere finanziario:

a) a conseguire l'obiettivo di un indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che, in conformità con gli impegni attualmente definiti nelle competenti sedi comunitarie, risulti pari all'1,8 per cento del PIL nel 2004, all'1,2 per cento nel 2005, allo 0,5 per cento nel 2006, pervenendo ad un avanzo pari allo 0,1 per cento del PIL nel 2007, fermo restando che gli interventi di riduzione della spesa corrente debbano essere assunti sulla base di una attenta verifica della loro sostenibilità sociale;

b) a perseguire un progressivo miglioramento dell'avanzo primario per il raggiungimento degli obiettivi indicati nel documento;

c) a stabilire il limite massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per il 2004, al netto delle regolazioni

contabili e debitorie, entro il valore di 69.700 milioni di euro e, per il 2005 e per il 2006, in una misura inferiore a quella del primo anno, lungo un percorso di avvicinamento agli obiettivi programmatici di un saldo netto da finanziare non superiore a 64.000 milioni di euro per il 2005 e a 58.400 milioni di euro per il 2006;

d) a mantenere il fabbisogno di cassa del settore statale entro il limite di 46.200 milioni di euro per il 2004, 38.900 milioni di euro per il 2005, 34.800 milioni di euro per il 2006 e 30.800 milioni di euro per il 2007;

e) a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 104,2 per cento nel 2004, al 101,7 per cento nel 2005, al 99,4 per cento nel 2006 ed al 97,1 per cento nel 2007;

f) a valutare l'opportunità di integrare il Documento di programmazione economico-finanziaria prima della presentazione della legge finanziaria con una nota di aggiornamento che fornisca ulteriori elementi sul quadro degli andamenti tendenziali e sulle conseguenti politiche dell'entrata e della spesa;

## 3) Per quanto riguarda le linee strategiche da perseguire ai fini del potenziamento delle capacità di crescita del Paese e le modalità di intervento:

*considerato che:*

la necessità di un nuovo patto tra Governo e parti sociali sulla scorta di quello firmato nel 1993 trova fondamento nell'esigenza di evitare effetti sperequativi indesiderati in presenza delle attuali difficili condizioni economiche a livello internazionale;

il nuovo patto sociale deve tendere all'obiettivo di promuovere la competitività e lo sviluppo assicurando la coesione sociale e il rispetto degli obiettivi relativi ai saldi di finanza pubblica;

a tal fine assume particolare importanza l'obiettivo di preservare il carattere

progressivo del sistema tributario e mantenere inalterato il livello di spesa sociale complessiva, ferma restando l'esigenza di un aggiornamento degli strumenti previsti dalla normativa vigente,

impegna il Governo

a) a considerare prioritario l'obiettivo di garantire la progressiva attuazione delle riforme già approvate o all'esame del Parlamento che, per il loro carattere strutturale, assumono un ruolo decisivo ai fini della promozione di più elevati tassi di crescita, con particolare riferimento alla riforma del sistema fiscale, dell'istruzione e formazione, del mercato del lavoro, verificando, in sede di legge finanziaria, gli spazi per l'attivazione di apposite fonti di finanziamento;

b) a proseguire sulla strada indicata dal Patto per l'Italia promuovendo il più ampio confronto con le forze sociali e le autonomie territoriali, la ricerca di soluzioni non conflittuali in tema di competitività e l'individuazione di interventi concreti e praticabili, idonei a far avanzare il percorso riformatore già intrapreso. Al riguardo, è opportuno che le indicazioni emerse dai tavoli settoriali relativi alle specifiche tematiche di confronto indicate nel DPEF siano valutate da un unico tavolo di coordinamento, che individui le priorità di intervento, anche in relazione alle compatibilità finanziarie;

c) a sostenere, sia sotto il profilo finanziario che sotto quello operativo, l'avvio del Piano di azione per la crescita presentato dal Governo come priorità del semestre di presidenza dell'Unione europea e l'avanzamento del programma di investimenti per infrastrutture strategiche, con riferimento all'elenco delle grandi opere di cui al DPEF, stimolando un ruolo più incisivo di Infrastrutture Spa e favorendo la partecipazione del capitale privato, attraverso l'intenso ricorso alla tecnica del *project financing*;

d) ad assegnare uno specifico rilievo alle opere che interessano il settore idrico,

in modo che il potenziamento della dotazione infrastrutturale eviti il ripetersi di situazioni emergenziali, quali si sono di recente verificate anche a causa dello stato di grave degrado di parte della rete;

e) a proseguire il processo di attuazione della disciplina di riordino del settore energetico, che consenta di incrementare l'offerta di energia elettrica prodotta nel territorio nazionale, limitando situazioni di carenza, favorendo la diversificazione delle fonti energetiche utilizzate e riducendo i costi per l'utenza;

f) a porre in essere misure idonee a sostenere lo sviluppo del sistema produttivo, utilizzando i margini di intervento concessi dalla disciplina comunitaria, sulla base della peculiarità dell'assetto economico italiano, che trova nella imprenditorialità diffusa e nel dinamismo delle piccole e medie imprese un punto di forza

g) a promuovere, nelle sedi competenti, l'adozione di iniziative volte a garantire le condizioni per una competizione leale che impedisca, nei commerci internazionali, una concorrenza fondata sul differenziale degli *standard* di garanzia relativi alle condizioni di lavoro e alla tutela dell'ambiente;

h) a valorizzare le produzioni nazionali di qualità e la tutela dei marchi;

i) a favorire una modernizzazione dei processi produttivi e gestionali e un orientamento della produzione verso comparti caratterizzati da un più elevato contenuto di innovazione tecnologica, o da un più alto livello di valore aggiunto;

j) ad assicurare che le innovazioni in discussione per quanto concerne la disciplina dei requisiti patrimoniali delle banche evitino discriminazioni nell'accesso al credito da parte delle imprese, in particolare di quelle di minori dimensioni;

k) ad agevolare, eventualmente anche attraverso specifiche previsioni di carat-

tere fiscale, le spese per la ricerca, di base e applicata, e per l'innovazione e a favorire forme di integrazione e di cooperazione tra le università e i centri di ricerca, da un lato, e il mondo delle imprese, dall'altro; in particolare, ad incrementare l'ammontare dei finanziamenti destinati all'innovazione tecnologica delle piccole e medie imprese mediante il fondo rotativo di cui alla legge n. 46 del 1982;

l) a sostenere altresì, nell'ambito della progressiva attuazione della riforma della scuola, le misure rivolte a favorire l'integrazione tra istruzione scolastica e formazione professionale;

m) a proseguire l'azione già intrapresa di contenimento della pressione fiscale, nell'ambito di un disegno generale di semplificazione e modernizzazione dell'ordinamento, con particolare riferimento alla riforma della tassazione sulle società;

n) a valutare se e quali interventi sul sistema pensionistico possano essere realizzati e a disciplinare tali interventi nell'ambito del provvedimento, collegato alla finanziaria per il 2002, di delega in materia previdenziale attualmente all'esame del Parlamento, allo scopo di garantire la sostenibilità finanziaria nel lungo periodo e l'equità tra le generazioni, allungando, su base volontaria, la permanenza al lavoro, promuovendo un più intenso sviluppo della previdenza integrativa e procedendo al riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria;

o) a destinare risorse in misura maggiore per interventi volti a sostenere, in una logica di salvaguardia dell'equità fiscale, la famiglia, quale nucleo fondamentale in cui si realizza la solidarietà tra generazioni, a favorire la natalità e a combattere le forme di esclusione, con particolare riferimento agli anziani e ai portatori di *handicap*; in particolare, a sostenere le misure in favore dei disabili e delle loro famiglie anche attraverso agevolazioni di carattere fiscale e promuovendo il ruolo delle associazioni *no profit*, anche considerando le risorse che si dovessero rendere disponibili a seguito della

revisione del sistema di tutele dello stato sociale, come delineato nel punto precedente;

**4) per quanto riguarda specificamente le politiche per le aree sotto utilizzate, con particolare riferimento al Mezzogiorno:**

a) a realizzare gli interventi richiamati nel documento al fine di promuovere una crescita dell'economia del Mezzogiorno a tassi stabilmente superiori a quelli della media dell'Unione europea e un aumento progressivo del tasso di attività, in modo che si allinei all'obiettivo europeo. Tali interventi dovranno ispirarsi all'obiettivo di favorire il rafforzamento dell'autonoma capacità di sviluppo di queste aree del Paese;

b) a considerare prioritario, nell'ambito dell'assegnazione delle risorse destinate alle aree sotto utilizzate, il potenziamento della dotazione delle infrastrutture, che rappresenta una condizione essenziale per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la competitività del contesto di insediamento delle attività produttive. L'individuazione degli interventi dovrà privilegiare i settori nei quali si riscontrano le maggiori carenze, come le infrastrutture viarie e ferroviarie e il settore idrico, quello dello smaltimento rifiuti, la fornitura di energia elettrica e i servizi di trasporto, con specifico riferimento a quelli ferroviari;

c) a sostenere, anche sotto il profilo finanziario, la piena adozione di strumenti innovativi, come il contratto di localizzazione, volti a favorire l'attrazione degli investimenti, attraverso l'individuazione di aree caratterizzate da un'elevata qualità dei requisiti rilevanti per l'insediamento di attività produttive; contestualmente, ad individuare, nell'attrazione degli investimenti il principale ambito di attività di Sviluppo Italia, attribuendo a questa società il ruolo di interlocutore unico nei confronti delle imprese;

d) a procedere ad un deciso rafforzamento, in un quadro di certezza e di

semplificazione, degli incentivi alle imprese (investimenti e occupazione) e, ad un generale riordino, con riferimento agli strumenti a bando e specificamente alla legge n. 488 del 1992, sulla base dei principi di selettività, premialità e valutazione dei risultati;

e) a garantire il rispetto del vincolo in ordine alla destinazione di almeno il 30 per cento degli investimenti pubblici nel Mezzogiorno;

f) a proseguire nell'impegno di modernizzazione delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso il potenziamento del ricorso alle tecnologie informatiche;

g) a considerare come elemento essenziale per lo sviluppo economico il miglioramento delle condizioni di sicurezza interna, anche attraverso il governo dei flussi di immigrazione e il contrasto della criminalità organizzata, a tal fine adeguando le risorse a disposizione delle forze dell'ordine;

##### **5) per quanto riguarda le politiche relative a specifici settori:**

a) a sostenere lo sviluppo e l'ammmodernamento delle dotazioni infrastrutturali del Paese nel settore delle comunicazioni, in considerazione del loro ruolo essenziale per la competitività e l'innovazione del sistema produttivo, e, in questo ambito, a promuovere la realizzazione delle infrastrutture per l'accesso alla banda larga, per le reti UMTS e per la televisione digitale terrestre, in modo da realizzare un sistema di reti convergenti, e a valutare, nel rispetto delle compatibilità finanziarie complessive, la possibilità di estendere le agevolazioni già previste per le diverse categorie di utenti;

b) a favorire la ripresa degli investimenti, anche pubblici, nelle aree ad alta tecnologia, con particolare riferimento ai settori aerospaziale ed elettronico;

c) a favorire la concorrenzialità nei settori dei servizi pubblici locali, in modo da pervenire ad una graduale riduzione

delle tariffe, attraverso la piena attuazione della nuova disciplina legislativa; a sostenere le aggregazioni tra imprese controllate dagli enti locali, in modo da agevolare la costituzione di poli industriali capaci di competere sul piano nazionale;

d) a garantire il rispetto del principio di concorrenza nel settore dei lavori pubblici, evitando fenomeni di *dumping*, in particolare per quanto riguarda l'effettuazione diretta di lavori connessi alla gestione e alla manutenzione delle reti da parte dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici locali;

e) ad introdurre misure volte a ridurre il carico fiscale sulle famiglie, sulle imprese e sui lavoratori autonomi, anche attraverso rimodulazioni dei meccanismi applicativi che, nel rispetto del principio di invarianza di gettito, siano diretti ad incentivare lo sviluppo dell'economia e della competitività;

f) a procedere alla riforma della disciplina in materia di riscossione e di gestione delle partite correnti tra lo Stato e i contribuenti, in modo da garantire certezza nei rapporti erariali, anche con riferimento all'erogazione dei rimborsi;

g) a valutare con particolare attenzione la possibilità di adottare provvedimenti per le aree incluse nelle dichiarazioni di stato di calamità naturale, anche attraverso accordi di programma con le amministrazioni interessate;

h) a considerare la possibilità di trasformare in misure strutturali le disposizioni agevolative volte ad incentivare la realizzazione di interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio;

i) a proseguire nell'azione di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico, valutando anche la possibilità del ricorso, da parte delle amministrazioni statali, a forme ampiamente utilizzate dalle imprese, quali lo *spin-off* o il *lease-back*, in modo da ridurre gli oneri relativi

alla manutenzione degli edifici e da acquisire risorse aggiuntive dalla cessione degli stessi;

*l)* nell'ambito della revisione della disciplina relativa all'acquisizione di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche, a salvaguardare la possibilità per le piccole e medie imprese di partecipare alle relative gare, attivando il *market place* e il suo dimensionamento quale strumento preferenziale per soddisfare le esigenze di acquisti in economia e lo sviluppo dei mercati locali;

*m)* ad assicurare un più tempestivo pagamento dei prestatori di servizi ed esecutori degli appalti di lavoro da parte delle pubbliche amministrazioni;

*n)* a mantenere invariata la pressione fiscale sul settore agricolo e ad attivare nuovi strumenti finanziari e di garanzia finalizzati alla riduzione dei rischi per il sistema agricolo;

*o)* a valutare la possibilità di prevedere forme incentivanti per la certificazione dei prodotti effettuata da organismi europei accreditati;

*p)* ad incoraggiare una politica di gestione del territorio che favorisca l'adozione di misure di recupero agricolo ed ambientale dirette alla riforestazione ed al rimboschimento, anche ai fini di difesa dal rischio idrogeologico e di incentivazione della permanenza degli operatori agricoli sul territorio, specie nelle zone montane;

*q)* ad assicurare le condizioni di competitività delle filiere agroalimentari attraverso il potenziamento degli strumenti di intervento per lo sviluppo dell'economia contrattuale e distrettuale, anche con riferimento alla ricerca, all'internazionalizzazione e alla promozione dei prodotti italiani;

*r)* a promuovere interventi, anche di carattere fiscale, a tutela della sostenibilità ambientale attraverso un utilizzo controllato delle risorse non rinnovabili;

*s)* a promuovere la riforma degli ammortizzatori sociali, in modo da disporre di un complesso di strumenti di intervento che risulti complementare alla riforma del mercato del lavoro, in particolare prevedendo forme autonome di tutela per i lavoratori occupati, sulla base di strumenti contrattuali flessibili;

*t)* a favorire la realizzazione delle politiche di pari opportunità, introducendo strumenti che rendano più agevole la conciliazione di attività lavorative ed impegno familiare e sostengano la partecipazione delle donne al mondo del lavoro;

*u)* a rafforzare i legami con le collettività italiane all'estero, sostenendo iniziative per la promozione del patrimonio culturale e linguistico italiano e favorendo i rapporti economici e finanziari con le attività imprenditoriali avviate dalle comunità di connazionali nei rispettivi paesi di residenza, provvedendo altresì a riferire al Parlamento sullo stato di attuazione degli interventi posti in essere;

*v)* in considerazione del carattere significativo e non episodico assunto dalle operazioni internazionali in cui sono impegnate le forze italiane in varie parti del mondo, per finalità di pace e di sicurezza, a prevedere idonee forme di finanziamento e, più in generale, a valutare i margini, nel rispetto delle compatibilità finanziarie complessive, per incrementare, sia pure progressivamente, le dotazioni relative alla difesa.

**6-00086.** (*nuova formulazione*) Alberto Giorgetti, Casero, Peretti, Pagliarini, Moroni.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 – Normativa in materia di trasformazione e fusione di enti pubblici e di organismi vigilati dallo Stato)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

l'articolo 34 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289 del 2002), che ha modificato l'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di porre in atto la razionalizzazione di enti ed organismi pubblici, statuisce che il Governo, di concerto con i ministeri competenti, qualora sia necessario, debba disporre la trasformazione degli enti e degli organismi pubblici vigilati dallo Stato in società per azioni o in fondazioni di diritto privato, ovvero la fusione o l'accorpamento con enti o organismi che svolgono attività analoghe o complementari;

gran parte delle società municipalizzate che erogano servizi ai cittadini non ha ancora provveduto ad ottemperare l'obbligo normativo previsto dall'articolo 34 della legge finanziaria 2003, pur rientrando tali enti pubblici nella previsione di cui all'articolo citato, giacché « ritenuti indispensabili in quanto le rispettive funzioni non possono più proficuamente essere svolte da altri soggetti sia pubblici che privati »;

attualmente, ad esempio nella città di Padova, vi è una società municipalizzata che gestisce i servizi per i cittadini, deno-

minata « Aps », che, non avendo tuttora avviato la propria trasformazione in ente privato, difficilmente potrà rispettare la scadenza prevista dalla legge finanziaria per il 2003, nonostante il decreto-legge n. 147 del 2003 abbia provveduto ad un'ulteriore proroga dei termini –:

se sia a conoscenza che un numero elevato di aziende pubbliche ha difficoltà a realizzare trasformazioni e fusioni nel termine del 23 luglio 2004 e se il Governo non intenda prevedere nel disegno di legge finanziaria per il 2004, alla luce di quanto esposto, un ulteriore termine di proroga, per colmare tale lacuna quanto prima, al fine di garantire in tutto il territorio nazionale sia la corretta applicazione della legge che l'adempimento della finalità della norma, in particolare il conseguimento degli obiettivi di stabilità e crescita e l'incremento dell'efficienza e della qualità dei servizi.

(2-00868) « Ascierio, Briguglio, Butti, Carrara, Castellani, Giorgio Conte, Giulio Conti, Coronella, Delmastro Delle Vedove, Foti, La Starza, Lammorte, Landolfi, Anna Maria Leone, Maceratini, Malgieri, Gianni Mancuso, Mazzocchi, Menia, Meroi, Angela Napoli, Onnis, Patarino, Antonio Pepe, Peretti, Raisi, Rositani, Saglia, Saia, Zacchera, Airaghi, Cossiga, D'Agrò, Ghiglia, Lainati, Maggi, Messa, Polledri ».

(29 luglio 2003)

**(Sezione 2 – Adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della « Convenzione sui diritti dell'uomo e le biomedicine » e del relativo protocollo addizionale)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

il Consiglio d'Europa ha approvato il 4 aprile 1997 ad Oviedo la Convenzione per la protezione dei diritti dell'uomo e la dignità dell'essere umano, riguardo le applicazioni della biologia e della medicina - « Convenzione sui diritti dell'uomo e le biomedicine »;

con la legge 28 marzo 2001, n. 145, si è proceduto alla ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oviedo, nonché del protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani;

la predetta legge delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore della medesima, uno o più decreti legislativi, recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione e del Protocollo citati;

l'articolo 49 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003 ha differito il termine per l'esercizio della delega, previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 28 marzo 2001, n. 145, al 31 luglio 2003;

la Convenzione di Oviedo rappresenta la vera e propria carta della bioetica europea, posto che almeno alcuni articoli (11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 e 21) non sono passibili di restrizioni e assumono, quindi, carattere di veri e propri principi incondizionati –:

se esistano ragionevoli cause che impediscano il deposito dello strumento di ratifica;

se il Governo intenda esercitare la delega nei nuovi termini.

(2-00811) « Volontè, Giuseppe Drago, Montgiello, Lucchese, Dorina Bianchi, Giuseppe Gianni ».

(24 giugno 2003)